

COLIVINGLIGURIA

Atto costitutivo

ColivingLiguria S.r.l. — Startup Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS)

La Società**ColivingLiguria S.r.l.**

(Startup Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS))

Dati Fiscali:

P.IVA/C.F.: 01939660096

REA: SV - 248967

Cap. Soc.: € 26.500,00

Contatti:

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: +39 339 637 9372

Autore**Simone Testino**

Rappresentante: Simone Testino

colivingliguria@gmail.com

+39 339 637 9372

Dettagli Documento:

Codice: AN-CO-001

Versione: 1.0

Luogo e Data di Emissione:

Cairo Montenotte, 26 aprile 2026

*Uso Interno. Documento proprietario tutelato da copyright.
Distribuzione limitata ai canali ufficiali ex All. G.*

Art. 1 - Comparizione delle Parti e Premesse

L'anno duemilaventisei, il giorno due, del mese di marzo, in Cairo Montenotte (SV), avanti a me **Dott. Stefano Palmieri**, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Savona, con studio in Piazza della Vittoria, 52/2 — 17014 Cairo Montenotte (SV), Tel. 019/500045 — Fax 019/5090914 — PEC: Stefano.palmieri@notariato.it,

È COMPARSO:

il Signor **Simone Testino**, di cittadinanza italiana, i cui dati anagrafici e identificativi sono i seguenti:

Cognome e Nome:	Simone Testino
Data e Luogo di Nascita:	01/07/2003 a Genova (GE), Italia
Codice Fiscale:	TSTSMN03L01D969Y
Stato Civile:	Celibe
Documento d'Identità:	Carta d'Identità Elettronica n. CA79805JO rilasciata da Ministero dell'Interno il 04/08/2021 — Scadenza: 01/07/2032
Residenza Anagrafica:	Via San Pio X, 12 (Int. A), 16162 Genova (GE), Italia
Domicilio:	Via Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italia
PEC Personale:	simone.testino@legalmail.it
Email:	simone.testino@gmail.com
Telefono:	+39 339 637 9372

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, avendo verificato il documento d'identità sopra indicato, dichiara di voler costituire, come con il presente atto costituisce, una **società a responsabilità limitata** unipersonale ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del Codice Civile, con le caratteristiche di **Startup Innovativa a Vocazione Sociale** ai sensi dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2 - Denominazione

La Società è denominata "**ColivingLiguria S.r.l.**". In tutti gli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione, la denominazione sarà accompagnata dalla dicitura "**Startup Innovativa a Vocazione Sociale**", in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 15, del D.L. 179/2012.

Art. 3 - Sede

La Società ha **sede legale** nel Comune di **Cairo Montenotte (SV)**. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale all'interno del medesimo Comune o nell'ambito del territorio nazionale, nonché di istituire o sopprimere sedi secondarie e unità operative, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto. **Indirizzo PEC della Società:** colivingliguria@pec.it

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata a **tempo indeterminato**, con decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese competente. In ragione della durata indeterminata, ai soci spetta il diritto di recesso nei termini e con le modalità disciplinate dallo Statuto Sociale.

Art. 5 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, focalizzandosi in particolare sullo sviluppo deep-tech, su modelli di coliving/PropTech e su algoritmi quantitativi. **L'oggetto sociale completo, analitico e dettagliato**, inclusa la suddivisione funzionale nei Rami d'Azienda, le attività di autofinanziamento e di ricerca accademica, è integralmente riportato e disciplinato nello **Statuto Sociale** allegato.

Art. 6 - Capitale Sociale, Versamenti ed Emissione delle Quote

Il capitale sociale è fissato in **€ 26.500,00** ed è interamente sottoscritto dal socio unico Sig. Simone Testino.

1. Integrale Versamento (Bando PIA)

Al fine di garantire l'integrale liberazione del capitale sociale — requisito essenziale per la piena operatività e per l'ammissibilità a bandi pubblici e misure di finanza agevolata (ivi inclusi i bandi PIA) — il Fondatore dichiara e documenta di aver versato l'intero importo in un'unica soluzione. Tale versamento è avvenuto mediante **assegno circolare** non trasferibile emesso da Isybank S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo), tratto sul proprio conto corrente personale.

2. Deposito in Conto Vincolato e Notifica PEC

Detto assegno viene in data odierna materialmente consegnato all'Amministratore Unico testé nominato, il quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza. L'Amministratore assume l'obbligo formale di depositare l'assegno in un **conto corrente vincolato** intestato alla Società da accendersi presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (o Isybank S.p.A.) entro la fine della settimana in corso, ovvero non appena i tempi tecnici bancari post- costituzione lo consentano. Gli estremi del conto e la contabile di versamento saranno comunicati allo studio notarile a mezzo PEC immediatamente dopo l'apertura.

3. Emissione Immediata di Tutte le Categorie di Quote

Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la disintermediazione notarile per le future cessioni, si intendono **espressamente emesse fin d'ora**, nella loro totalità (100%), tutte le categorie di quote previste e disciplinate dall'Allegato "A" (Statuto Sociale), ivi incluse le quote di Classe A, Classe B, Classe C, nonché le particolari *Tracking Shares* correlate ai singoli rami d'azienda (*Luna, ColivingLiguria Living* e *ColivingLiguria Business*). L'intera partecipazione sociale, comprensiva di tutte le suddette categorie oggi contestualmente emesse, è assegnata in via esclusiva al socio unico Sig. Simone Testino, il quale potrà liberamente frazionarle, convertirle e trasferirle a terzi tramite piattaforma digitale o firma elettronica, senza necessità di ulteriori delibere assembleari o atti notarili di emissione.

Art. 7 - Statuto Sociale

Il funzionamento della Società, l'amministrazione, i diritti dei soci e la circolazione delle quote sono inderogabilmente disciplinati dallo **Statuto Sociale** che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale. Su espressa richiesta del comparente, io Notaio sono stato dispensato dalla lettura integrale di detto allegato, avendone lo stesso piena e pregressa conoscenza.

Delibere Contestuali alla Costituzione

1. Nomina del Primo Amministratore Unico

Il Fondatore, in qualità di socio unico, delibera di nominare quale primo **Amministratore Unico** della Società, a tempo indeterminato, il Sig. **Simone Testino**, il quale, presente a questo atto, **accetta la carica** dichiarando l'insussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza ex art. 2382 c.c. e di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale. Il compenso e il Trattamento di Fine Mandato (TFM) saranno determinati nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto.

2. Adempimenti Post-Costituzione

L'Amministratore Unico è autorizzato a compiere ogni atto necessario per l'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona, per l'iscrizione nella sezione speciale delle Startup Innovative, l'attivazione della PEC, la comunicazione del Titolare Effettivo e l'apertura formale dei conti correnti societari.

3. Dichiarazioni fiscali, imposte e agevolazioni per SIAVS

Ai sensi dell'art. 26, commi 8 e 8-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, la società, in qualità di **Startup Innovativa a Vocazione Sociale**, beneficia delle seguenti agevolazioni fiscali e amministrative:

- i. **Esenzione dall'imposta di bollo:** Il presente atto costitutivo, lo statuto sociale e ogni successivo atto societario (incluse le comunicazioni al Registro delle Imprese) sono **esenti dall'imposta di bollo** di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- ii. **Esenzione dai diritti di segreteria:** Tutte le iscrizioni, depositi e annotazioni presso il Registro delle Imprese relative alla Società sono **esenti dai diritti di segreteria** camerali.
- iii. **Esenzione dal diritto annuale CCIAA:** La società è **esente dal pagamento del diritto annuale** dovuto alle Camere di Commercio per l'intera durata della qualifica di SIAVS.
- iv. **Imposta di registro in misura fissa:** Il presente atto è soggetto ad **imposta di registro in misura fissa** pari a Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
- v. **Imposta ipotecaria e catastale:** Non dovute in quanto l'atto non comporta trasferimenti immobiliari.

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla costituzione e alla prima iscrizione nel Registro delle Imprese sono poste a carico della Società.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente / Fondatore

(Sottoscrizione Autografa o Digitale)

Simone Testino

C.F.: TSTSMN03L01D969Y

PEC: simone.testino@legalmail.it

Luogo e Data (se autografa)

Il Notaio Rogante

(Sottoscrizione Autografa o Digitale)

Dott. Stefano Palmieri

Luogo e Data (se autografa)

Segue: Allegato “A” — Statuto Sociale

Il seguente Statuto Sociale (documento AN-ST-001) è parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo.

Indice dello Statuto

I. Disposizioni Generali	10
Art. 1 - Denominazione	10
Art. 2 - Sede e Domicilio Digitale	10
Art. 3 - Durata e Diritto di Recesso	10
II. L'Oggetto della Società	11
Art. 4 - Oggetto Sociale	11
4.1 Premessa sull'oggetto sociale e qualifica di SIAVS	11
4.2 Ramo: <i>ColivingLiguria Business</i>	11
4.3 Ramo: <i>ColivingLiguria Living</i>	12
4.4 Ramo: <i>Luna</i>	12
4.5 Attività Marginali, Accessorie e Strumentali	13
4.6 Apporto di Liquidità tramite Servizi Professionali e Didattici	13
III. Capitale Sociale e Struttura Finanziaria	15
Art. 5 - Status di SIAVS, Capitale Sociale e Categorie di Quote	15
5.1 Dichiarazione dei requisiti di Startup Innovativa a Vocazione Sociale	15
5.2 Divieto di Distribuzione degli Utili	15
5.3 Deroghe al Diritto Societario e Struttura del Capitale (Art. 26 D.L. 179/2012)	15
5.3.1 Classificazione per Diritto di Voto (Classi A, B, C)	15
5.3.2 Classificazione per Ramo d'Azienda (Tracking Shares)	16
5.4 Ulteriori prerogative derivanti dallo status di SIAVS	16
Art. 6 - Struttura e Regimi di Funzionamento del Capitale	16
6.1 Partecipazione alle Perdite e Divieto di Patto Leonino	16
6.2 Distribuzione dei Dividendi e Riserve per Ramo	17
6.3 Indivisibilità delle Quote e Rappresentanza Comune	17
6.4 Regime degli Aumenti di Capitale	17
6.5 Diritto di Opzione e Clausole Anti-Diluizione	17
6.6 Gestione dei Cambiamenti Strategici	18
Art. 7 - Strumenti Finanziari Partecipativi e Work for Equity	18
7.1 Piani di Incentivazione "Work for Equity" (Art. 27 D.L. 179/2012)	18
7.2 Strumenti Finanziari e Finanza Strategica	18

Art. 8 - Finanziamenti dei Soci e Tesoreria di Gruppo	19
8.1 Acquisto di Quote Proprie e Finanziamento all'Acquisto	19
8.2 Gestione dei Sovrapprezzi e Versamenti in Conto Capitale	19
8.3 Gestione del Capitale, Mercati Finanziari e Ottimizzazione della Liquidità	19
8.4 Operatività sui Mercati Finanziari e Strumenti Derivati	19
8.5 Finanziamenti, Tesoreria e Leva Finanziaria	20
IV. Circolazione delle Quote e Tutela della Compagine	21
Art. 9 - Circolazione delle Quote e Tutela del Controllo	21
9.1 Meccanismo di Conversione Dinamica e Circolazione Digitale	21
9.2 Diritto di Prelazione Asimmetrica	21
9.3 Diritto di Gradimento Mero	21
9.4 Vincoli Reali e Sequestri sulle Quote	22
9.5 Successione per causa di morte	22
Art. 10 - Diritti di Uscita, Riscatto e Operazioni sul Capitale	22
10.1 Diritti di Uscita e Trascinamento (Drag-Along)	22
10.2 Clausole di Bad Leaver ed Esclusione	23
10.3 Diritto di Riscatto per Inattività o Recesso Forzoso	23
10.4 Diritto di Riscatto delle Partecipazioni	23
10.5 Esecuzione forzosa degli obblighi di firma	23
Art. 11 - Clausola di Stallo (Texas Shoot-out) e Lock-up	24
11.1 Vincoli alla Circolazione (Lock-up)	24
11.2 Risoluzione degli Stalli Decisionali (Texas Shoot-out)	24
11.3 Monitoraggio della Circolazione del Capitale e Condizioni di Validità	24
V. Governance, Amministrazione e Controllo	26
Art. 12 - Decisioni dei Soci e Assemblee Telematiche	26
12.1 Governance Digitale, Amministrazione e Sistemi Informativi	26
12.2 Adunanze Telematiche e Voto Elettronico	26
Art. 13 - Organo Amministrativo e Deroga al Conflitto di Interessi	26
13.1 Amministratore Unico e Poteri Assoluti di Gestione	26
13.2 Autorizzazione Permanente all'Auto-Contrattazione	26
13.3 Tutela della Valutazione e Blindatura degli Accordi	26
13.4 Protezione dell'Organo Amministrativo e Advisory Board	27
13.5 Successione Strategica e Designazione del Successore via PEC	27
13.6 Operazioni Straordinarie, M&A e Accordi Strategici B2B	27
13.7 Strategia di Crescita, M&A e Partnership Strategiche	27

13.8 Vocazione Transfrontaliera e Traghettamento al Regime Societario Europeo	28
Art. 14 - Organo di Controllo	28
Art. 15 - Burocrazia Interna, Protocollo PEC e Database SQL	29
15.1 Il Libro delle Regole Operative (Operating Agreement) e Regolamenti via PEC	29
15.2 Database SQL e Registri Digitali come Fonte di Verità	29
15.3 Architettura dei Rami d'Azienda e Autonomia Gestionale	29
15.4 Criteri di Ripartizione degli Asset e Primazia del Registro Interno	29
15.5 Autonomia e Competenze dei Rami d'Azienda	30
15.6 Poteri Decisionali e "Master Operating Protocol"	30
15.7 Trasferimento di Asset e Capitali senza Vincoli di Corrispettivo	30
15.8 Procedura di Notifica e Validità del Trasferimento	30
15.9 Diritto di Voto e Consenso al Trasferimento	31
VI. Ecosistema Operativo, IP e Welfare	32
Art. 16 - Proprietà Intellettuale e Diritto d'Autore	32
16.1 Protezione degli Asset Immateriali, Segreto Industriale e Fedeltà	32
16.2 Definizione di Patrimonio Riservato e Segreto Aziendale	32
16.3 Valutazione Convenzionale degli Asset e Penali Risarcitorie	32
16.4 Obblighi di Fedeltà, Riservatezza e Divieto di Concorrenza	33
16.5 Riservatezza Post-Uscita e Obblighi di Restituzione	33
16.6 Limitazione dei Diritti di Ispezione e Controllo	33
16.7 Sovranità Digitale e Accesso ai Sistemi Informatici	33
16.8 Remunerazione tramite Valorizzazione della Proprietà Intellettuale	33
Art. 17 - Rapporti con Collaboratori e Partite IVA	34
17.1 Modelli di Collaborazione, Gestione del Personale e Welfare Residenziale	34
17.2 Rapporti con Professionisti e Collaboratori Esterni	34
17.3 Gerarchia, Disciplina del Lavoro e Contrattualistica Personalizzata	35
Art. 18 - Servizi Abitativi, Welfare Strategico e Locazioni	36
18.1 Compensazione tramite Servizi Abitativi e Welfare	36
18.2 Strategia Patrimoniale e Gestione degli Asset Immobiliari	36
18.3 Gestione, Valorizzazione e Conduzione di Terzi	36
18.4 Locazione Strategica e Variabilità del Valore d'Uso	36
Art. 19 - Esercizio Sociale, Bilancio e Distribuzione degli Utili	37
Art. 20 - Scioglimento, Liquidazione e Gestione Contratti	37
Art. 21 - Clausola Compromissoria	38

Art. 22 - Rinvio alle Norme di Legge 39

I. Disposizioni Generali

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società a Responsabilità Limitata avente la denominazione:

“ColivingLiguria S.r.l.”

La denominazione sociale potrà essere utilizzata anche nella forma abbreviata “ColivingLiguria”. Fintanto che la Società manterrà i requisiti previsti dalla normativa vigente, la denominazione dovrà sempre essere integrata con l’espressione **“Startup Innovativa a Vocazione Sociale”**, in conformità a quanto disposto dall’art. 25, comma 15, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2 - Sede e Domicilio Digitale

La Società ha sede legale nel Comune di **Cairo Montenotte (SV)**.

Spetta all’Organo Amministrativo la facoltà di trasferire la sede legale all’interno del territorio dello Stato italiano, nonché di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici operativi, in Italia e all’estero. ¹

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci o revisori (ove nominati), per tutti i loro rapporti con la Società, si intende validamente ed esclusivamente eletto presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da ciascuno formalmente comunicato alla Società. Tale domicilio digitale costituirà il canale esclusivo e vincolante per le convocazioni assembleari, l’invio della burocrazia interna e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 3 - Durata e Diritto di Recesso

La durata della Società è fissata a **tempo indeterminato**.

In ragione della durata indeterminata della Società, ai sensi dell’art. 2473, comma 2, c.c., spetta a ciascun socio il diritto di recedere liberamente e in ogni momento dalla Società, con un preavviso di almeno **180 (centottanta) giorni**. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata all’Organo Amministrativo esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale, e il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della stessa da parte della Società.

¹**Quadro Normativo:** Il trasferimento della sede legale all’interno del territorio nazionale non costituisce modifica statutaria e rientra nelle competenze esclusive dell’Organo Amministrativo, ai sensi dell’art. 2436, comma 2, c.c., garantendo la necessaria agilità logistica alla Società.

II. L'Oggetto della Società

Art. 4 - Oggetto Sociale

4.1. Premessa sull'oggetto sociale e qualifica di SIAVS

Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (ex art. 25, comma 2, D.L. 179/2012), si rileva che l'attività prevalente della società consiste nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.²

In via strumentale, ancillare e funzionale al collaudo, all'implementazione materiale e alla messa a regime delle suddette tecnologie proprietarie - operando queste ultime come infrastruttura abilitante - la società organizza la propria attività operativa articolandola in specifici **Rami d'Azienda**, i quali perimetrano le seguenti attività:

4.2. Ramo: *ColivingLiguria Business*

- I. La società ha per oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificamente, la concezione, lo sviluppo algoritmico e la realizzazione di modelli organizzativi innovativi, piattaforme digitali (SaaS), software e soluzioni hardware-software integrate (deep-tech e Internet of Things), applicati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai settori del Property Technology (PropTech), del Financial Technology (FinTech), della transizione ecologica e della riqualificazione territoriale.
- II. Lo studio, la progettazione, l'implementazione e la commercializzazione di software innovativi, piattaforme gestionali e algoritmi finanziari avanzati per l'ottimizzazione e la gestione telematica di format di housing, coworking e coliving direzionale, con particolare vocazione per le aree rurali e le zone marginali.
- III. La progettazione, lo sviluppo deep-tech, la prototipazione e la produzione sperimentale di apparecchiature elettroniche, hardware IoT (Internet of Things) e sensoristica avanzata per l'illuminazione, l'interazione spaziale, la domotica spinta e la videosorveglianza di precisione in ambienti indoor e outdoor.
- IV. La fornitura di servizi integrati ad elevato contenuto tecnologico alle imprese, ivi inclusi servizi di incubazione e accelerazione per startup, elaborazione dati, fornitura di supporto sistemistico e attività di agenzia di digital marketing strategico. Includi inoltre servizi finanziari, di gestione di capitale e di ausilio per l'accesso coordinato o indipendente a risorse pubbliche.
- V. Lo sviluppo, la fornitura e la gestione per conto proprio o di terzi di infrastrutture digitali per il marketing (MarTech), inclusi sistemi di Social Media Management automatizzati, UX/UI Website Design avanzato, nonché l'erogazione di servizi di marketing strategico basati sull'analisi dei dati e sul posizionamento digitale complesso.
- VI. La valorizzazione e la messa a reddito di complessi immobiliari propri o di terzi mediante modelli di business B2B, curandone, in funzione dell'implementazione delle tecnologie proprietarie della società, la pianificazione degli interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico, messa a norma e sviluppo costruttivo, coordinando l'integrazione di sistemi domotici e soluzioni abitative intelligenti (Smart Building).

²**Giustificazione Normativa:** Art. 25, co. 2, lett. f) del D.L. 179/2012. La redazione dell'oggetto sociale è stata strutturata per evidenziare chiaramente la natura tecnologica della società, relegando le attività immobiliari e recettive a un ruolo "strumentale" e di "laboratorio" per testare le tecnologie, evitando così la riqualificazione come mera società immobiliare, preclusa dalle agevolazioni (cfr. Circolare MiSE n. 3677/C del 2015).

4.3. Ramo: *ColivingLiguria Living*

In via subordinata e non prevalente, nonché in funzione del futuro consolidamento delle attività operative sul territorio e dell'integrazione di asset immobiliari o rami d'azienda già avviati dal Fondatore, la Società potrà esercitare le seguenti attività:

- I. L'assunzione, la conduzione e la gestione (sia in proprietà che a titolo di locazione, sublocazione o comodato d'uso) di complessi immobiliari propri o di terzi, destinandoli a spazi di coliving, coworking e "laboratori applicati" (test-bed) per il collaudo delle tecnologie proprietarie della Società;
- II. La creazione di un ecosistema di ospitalità integrata volto a fornire soluzioni abitative e professionali a costi agevolati per dipendenti, collaboratori, consulenti e ricercatori impegnati nello sviluppo dei rami *ColivingLiguria Business* e *Luna*, configurandosi quale infrastruttura logistica essenziale per l'attrazione e la permanenza di talenti sul territorio;
- III. La stipula di convenzioni, partnership e accordi di collaborazione con Università, centri di ricerca, istituti tecnici e programmi di scambio internazionali, volti a ospitare studenti in *internship* o tirocinio formativo che possano contribuire attivamente alle attività di ricerca e sviluppo della Società;
- IV. La fornitura di servizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, l'attività di affittacamere e l'esercizio dell'attività agrituristica e di ititurismo, avvalendosi di modelli gestionali innovativi volti alla digitalizzazione dell'esperienza dell'ospite;
- V. Lo svolgimento di attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., inclusa l'orticoltura e l'allevamento, implementando tecniche di AgTech per la somministrazione di alimenti e bevande e la promozione della sostenibilità alimentare del format. *Si precisa che, alla data del presente atto, le attività di cui al presente punto e al punto precedente non risultano ancora avviate e il relativo esercizio è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e licenze di legge;*
- VI. La pianificazione e la gestione (diretta o tramite appalto) di lavori edili, interventi di ristrutturazione, messa a norma e sviluppo costruttivo, operando come general contractor o coordinatore tecnico, al fine di preparare gli immobili all'integrazione dei sistemi domotici e delle innovazioni strutturali oggetto dell'attività principale della Società.

4.4. Ramo: *Luna*

Il presente Ramo d'Azienda costituisce l'asset principale di ricerca della Società. Si precisa che, alla data odierna, l'attività è focalizzata esclusivamente sulla ricerca scientifica, lo sviluppo sperimentale, la progettazione tecnica e l'allestimento dei laboratori di prototipazione presso gli spazi nella disponibilità aziendale. Le fasi di produzione industriale, commercializzazione e assistenza operativa s'intendono quali attività potenziali, il cui avvio è subordinato al completamento dei cicli di test e alla validazione dei prototipi.

- I. La ricerca, la progettazione e lo sviluppo sperimentale di dispositivi aerostatici illuminanti per l'illuminazione diffusa di grandi aree, cantieri civili, siti industriali ed eventi;
- II. Lo studio e l'implementazione di sistemi di gestione termica per moduli LED di potenza, basati sulla conducibilità termica dei gas nobili e su sistemi di raffreddamento attivo controllati elettronicamente;
- III. L'allestimento e la gestione di laboratori tecnologici attrezzati per la prototipazione rapida, il collaudo di hardware proprietario e l'integrazione di sensoristica avanzata (tra cui pressione, temperatura, inclinometri) con algoritmi di diagnostica predittiva;
- IV. Lo sviluppo di sistemi di comunicazione dati e telemetria (via cavo e onde radio) tra l'unità aerostatica e le stazioni di terra, inclusa la modellazione di protocolli automatici di sicurezza;
- V. Lo studio e la realizzazione di infrastrutture di ancoraggio intelligenti e sistemi di alimentazione stabilizzata per l'operatività in condizioni atmosferiche avverse;

VI. In fase successiva al consolidamento dei prototipi, l'erogazione di servizi di noleggio, assistenza tecnica e gestione operativa dei suddetti sistemi (Lighting-as-a-Service), nonché la produzione e vendita degli stessi.

4.5. Attività Marginali, Accessorie e Strumentali

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale e in via non prevalente, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili dall'Organo Amministrativo. In particolare, sono incluse le seguenti attività strumentali:

- I. La pianificazione finanziaria, la ricerca legale e la consulenza amministrativa e strategica necessarie per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni e per la conformità normativa dei modelli di business innovativi proposti dai rami *ColivingLiguria Business*, *ColivingLiguria Living* e *ColivingLiguria Luna*;
- II. La gestione di attività di marketing, comunicazione e branding, nonché lo studio del posizionamento commerciale e la ricerca di mercato, finalizzati alla validazione dei prodotti e servizi tecnologici della Società;
- III. L'esecuzione, il coordinamento e la gestione di lavori edili, impiantistici, di restauro e di manutenzione straordinaria sugli immobili in proprietà o in gestione, finalizzati esclusivamente a rendere detti asset idonei alle attività di coliving, coworking, laboratorio tecnologico e hospitality descritte nei rami precedenti;
- IV. L'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o reti di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché la prestazione di fidejussioni e garanzie reali o personali a favore di terzi, con espressa esclusione dell'esercizio del credito verso il pubblico e della raccolta del risparmio;
- V. La stipula di accordi di rete, joint-venture e partnership strategiche con Enti del Terzo Settore (ETS), Associazioni (incluse ASD e SSD), Fondazioni e Pubbliche Amministrazioni, anche mediante la concessione in uso di spazi e terreni aziendali per finalità civiche, solidaristiche o sportive, nell'ambito di programmi di *Corporate Social Responsibility* e rigenerazione territoriale.
- VI. In via del tutto **residuale e marginale**, la Società può procedere all'impiego delle riserve di liquidità giacenti in bilancio mediante l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari sui mercati nazionali e internazionali (a titolo esemplificativo: azioni, obbligazioni, fondi, ETF, valute e asset digitali), al fine esclusivo di ottimizzare la gestione della tesoreria ed evitare l'immobilizzo improduttivo della cassa sociale.
 - Tale attività è strettamente ancillare e non prevalente rispetto all'oggetto sociale principale. Essa è finalizzata, tra l'altro, alla generazione di costi operativi deducibili (commissioni di intermediazione, abbonamenti a piattaforme di dati, servizi informatici di supporto) funzionali a dimostrare l'effettiva operatività della Società e a prevenire la classificazione quale "società di comodo" ai sensi dell'art. 30 della L. 724/1994.³
 - L'attività può essere svolta sia mediante investimenti passivi di medio-lungo termine, sia attraverso strategie di trading algoritmico e quantitativo, avvalendosi delle infrastrutture computazionali sviluppate dal Ramo *Luna*.
 - Resta tassativamente escluso l'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria nei confronti del pubblico e la raccolta del risparmio.

4.6. Apporto di Liquidità tramite Servizi Professionali e Didattici

Al fine di garantire il costante finanziamento dei Rami d'Azienda e l'autofinanziamento degli investimenti tecnologici e immobiliari, la Società può svolgere le seguenti attività, intese come strumentali all'immissione di flussi finanziari nel patrimonio sociale:

³**Cfr.** Legge 23 dicembre 1994, n. 724, Art. 30 e Provvedimento Agenzia Entrate n. 87956/2012 concernente lo status di società operativa.

- I. **Servizi di Consulenza Strategica e Direzionale:** L'erogazione di servizi di consulenza legale, finanziaria, societaria, amministrativa e di gestione aziendale in favore di soggetti terzi. La Società può assumere incarichi per lo svolgimento di funzioni di gestione operativa, direzione tecnica o ruoli di funzionario esterno presso altre aziende, fatturando direttamente i relativi compensi.
- II. **Attività Didattica e Formazione:** L'organizzazione e l'erogazione di servizi di insegnamento, tutoraggio e didattica specialistica. Tali prestazioni possono essere fornite sia a privati che a enti pubblici o privati, sotto forma di lezioni, seminari o corsi di formazione professionale.
- III. **Intermediazione di Competenze (Staff Augmentation):** La messa a disposizione di competenze tecniche proprie dei soci o dei collaboratori della Società per l'esecuzione di progetti presso terzi, agendo come veicolo contrattuale per la fornitura di servizi di *project management*, sviluppo software o consulenza specialistica.
- IV. **Finalità di Reinvestimento:** I proventi derivanti dalle suddette attività professionali sono prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di ricerca del Ramo *Luna*, alla manutenzione del Ramo *ColivingLiguria Living* o allo sviluppo del Ramo *ColivingLiguria Business*, ottimizzando il trattamento fiscale dei flussi in entrata in quanto ricavi d'impresa.
- V. **Ricerca Accademica e Contrattualistica Scientifica Esterna:** La Società può assumere incarichi di ricerca, borse di studio industriali e posizioni di alta formazione (*PhD, Post-Doc, Research Fellowships*) in regime di appalto di servizi o consulenza esterna (*B2B Research Contracting*) presso Università, Enti Pubblici e Centri di Ricerca, sia in Italia che all'estero senza limiti geografici, fatturando i relativi corrispettivi in qualità di S.r.l. italiana anziché a titolo personale dell'Amministratore o dei soci.
 - **Sostituzione del Rapporto Subordinato:** In deroga ai modelli di impiego individuale, la Società si propone come fornitore istituzionale di competenze specialistiche in Logica Matematica, *Theoretical Computer Science*, Matematica Astratta e Filosofia Analitica. Ciò permette all'Amministratore o ai soci di svolgere attività di ricerca d'alto profilo mentre la Società incassa direttamente le spettanze economiche a titolo di corrispettivo per servizi scientifici.
 - **Natura Globale della Consulenza:** Tale attività può essere svolta senza limiti geografici, permettendo alla Società di agire come veicolo contrattuale unico per la gestione di fondi di ricerca (*Grants*), finanziamenti pubblici o posizioni di ricerca strutturata, massimizzando l'efficienza fiscale attraverso la compensazione dei ricavi accademici con i costi operativi e di investimento dei Rami d'Azienda.
 - **Finalità di Capitalizzazione Intellettuale:** I soci riconoscono che tali proventi sono strumentali al potenziamento del Ramo *Luna*, configurando ogni incarico accademico esterno come un'attività di acquisizione di *Know-How* per la Società stessa.

III. Capitale Sociale e Struttura Finanziaria

Art. 5 - Status di SIAVS, Capitale Sociale e Categorie di Quote

5.1. Dichiarazione dei requisiti di Startup Innovativa a Vocazione Sociale

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, la società dichiara espressamente il possesso e l'intento di mantenere i requisiti necessari per la qualifica di **Startup Innovativa a Vocazione Sociale**, integrando i seguenti parametri tecnologici e di innovazione:

- I. **Requisito iniziale (spese in ricerca e sviluppo):** Durante il primo esercizio sociale, e prioritariamente per la fase di avvio del Ramo *Luna*, la società si impegna a sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della Startup Innovativa a Vocazione Sociale (art. 25, co. 2, lett. h, numero 1).
- II. **Requisito a regime (alta qualificazione del personale):** Dal secondo esercizio in poi, la società soddisferà i requisiti di cui all'art. 25, co. 2, lett. h, numero 2, avvalendosi dell'impiego del fondatore in qualità di forza lavoro altamente qualificata in misura superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, essendo il medesimo in possesso di laurea magistrale in materie logico-computazionali (*Logic*) conseguita presso l'Università degli Studi di Amsterdam.
- III. **Oggetto Sociale Esclusivo:** Come delineato nell'Art. 4 del presente statuto, e segnatamente per le attività del Ramo *Luna*, l'oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.⁴

5.2. Divieto di Distribuzione degli Utili

In conformità all'art. 25, comma 2, lett. e), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, si stabilisce quanto segue:

- I. **Reinvestimento Obbligatorio:** Fintantoché la Società manterrà la qualifica di Startup Innovativa, gli utili netti risultanti dal bilancio non saranno in alcun caso distribuiti ai soci. Essi dovranno essere interamente reinvestiti nell'attività d'impresa, nello sviluppo tecnologico o accantonati ad apposita riserva.
- II. **Decadimento del Vincolo:** Tale divieto cesserà automaticamente di avere efficacia, senza necessità di ulteriore delibera o modifica statutaria, una volta decorsi i termini massimi di legge per la permanenza nel regime speciale delle Startup Innovative, o in caso di cancellazione volontaria dalla Sezione Speciale del Registro Imprese.

5.3. Derghe al Diritto Societario e Struttura del Capitale (Art. 26 D.L. 179/2012)

In virtù dell'iscrizione nella Sezione Speciale, la Società si avvale espressamente delle deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del D.L. 179/2012. Conseguentemente, in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3, c.c., il capitale sociale è standardizzato in "Quote" che possono essere fornite di diritti diversi e destinate all'offerta al pubblico.

5.3.1. Classificazione per Diritto di Voto (Classi A, B, C)

Al momento della costituzione, l'intero capitale è assegnato in Quote di Classe A. Successivamente, la Società potrà emettere:

- I. **Classe A: Voto Plurimo.** Attribuiscono 3 (tre) voti per ogni euro di capitale nominale.

⁴**Giustificazione Normativa:** La chiara enunciazione dei requisiti ex art. 25, comma 2, D.L. 179/2012 costituisce presupposto formale e sostanziale per l'iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese e per la conseguente disapplicazione delle norme imperative ordinarie in materia di S.r.l.

II. **Classe B: Voto Ordinario.** Attribuiscono 1 (un) voto per ogni euro di capitale nominale.

III. **Classe C: Senza Voto.** Quote prive del diritto di voto, ma con pieni diritti patrimoniali. Destinate a investitori finanziari o all'offerta al pubblico (*Equity Crowdfunding*).

5.3.2. Classificazione per Ramo d'Azienda (Tracking Shares)

La Società può emettere o convertire quote esistenti in "Tracking Shares" correlate ai risultati economici, patrimoniali e finanziari dei singoli Rami d'Azienda definiti nell'Art. 4.

I. **Correlazione Patrimoniale per Ramo:** Le Tracking Shares possono essere emesse in riferimento a ciascuno dei rami operativi (*ColivingLiguria Business, ColivingLiguria Living e Luna*). I titolari di tali quote partecipano agli utili, alle perdite e al valore di liquidazione esclusivamente in proporzione ai risultati e agli asset del proprio ramo di competenza.

II. **Imputazione di Asset, Immobili e Fatturato:** Non sussiste alcuna preclusione: ogni Ramo d'Azienda può detenere asset fisici (inclusi beni immobili), asset digitali o proprietà intellettuale, e generare il proprio fatturato. Ogni fattura, costo o asset è imputato a un singolo ramo oppure ripartito percentualmente tra più rami, secondo quanto stabilito e tracciato in modo inopponibile nei registri aziendali (Database SQL) o in specifici documenti PDF sottoscritti con firma digitale dall'Organo Amministrativo.

III. **Autonomia Contabile:** L'Organo Amministrativo istituisce centri di costo separati e indipendenti per la rendicontazione dei singoli rami, al fine di determinare con precisione gli utili distribuibili e il valore patrimoniale afferente a ciascuna specifica categoria di Tracking Shares.

5.4. Ulteriori prerogative derivanti dallo status di SIAVS

Sempre in virtù delle deroghe sancite dall'art. 26 del D.L. 179/2012, si stabiliscono i seguenti poteri addizionali:

I. **Offerta al Pubblico e Crowdfunding:** In deroga all'art. 2468, comma 1, c.c., le quote della Società (in particolare le Classe C e le Tracking Shares) possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali autorizzati (*Equity Crowdfunding*).

II. **Gestione Agevolata delle Perdite:** In caso di perdite che intacchino il capitale sociale per oltre un terzo (art. 2482-bis c.c.) o al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter c.c.), il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo, garantendo flessibilità finanziaria nelle fasi di massima spesa in Ricerca e Sviluppo.⁵

Art. 6 - Struttura e Regimi di Funzionamento del Capitale

6.1. Partecipazione alle Perdite e Divieto di Patto Leonino

Per garantire la validità delle categorie speciali (Tracking Shares) e la loro conformità ai principi di ordine pubblico societario, si specifica quanto segue:

I. **Responsabilità Generale:** Nonostante la correlazione dei diritti patrimoniali ai singoli Rami d'Azienda, tutti i soci partecipano al rischio d'impresa generale. In caso di perdite che intacchino il capitale sociale oltre il limite legale, tali perdite graveranno su tutte le categorie di quote in proporzione al valore nominale delle stesse, indipendentemente dal ramo di riferimento.

⁵**Quadro Normativo:** L'inclusione statutaria delle disposizioni di cui all'art. 26 (deroghe sulle categorie di quote, offerta al pubblico, moratoria perdite) cristallizza il perimetro dei poteri dell'Organo Amministrativo. Si ricorda che eventuali piani di *Work for Equity* e deroghe all'acquisto di quote proprie ex art. 2474 c.c. sono anch'esse facoltà discendenti dal medesimo impianto normativo e regolate negli articoli successivi del presente Statuto.

II. **Rispetto dell'Art. 2265 c.c.:** Nessuna clausola del presente Statuto deve essere interpretata come esclusione totale di un socio dalla partecipazione alle perdite o agli utili globali della Società. La correlazione ai rami (Tracking Shares) agisce esclusivamente sulla priorità e sulla misura della distribuzione del dividendo e del residuo di liquidazione, fermo restando l'obbligo di copertura delle perdite sistemiche.

6.2. Distribuzione dei Dividendi e Riserve per Ramo

La gestione e la destinazione degli utili sociali è così disciplinata:

- I. **Priorità di Ramo:** Gli utili generati da uno specifico Ramo d'Azienda sono destinati prioritariamente ai titolari delle relative Tracking Shares, previa copertura delle perdite pregresse della Società e accantonamento alla riserva legale.
- II. **Riserve Disponibili:** Le riserve formate con utili non distribuiti di un determinato ramo restano "marcate" contabilmente per quel ramo. Tuttavia, il Fondatore ha la facoltà di deliberare l'utilizzo di tali riserve per investimenti straordinari su altri rami (es. utilizzo utili Ramo *Luna* per acquisto immobili Ramo *ColivingLiguria Living*), configurando tali operazioni come finanziamenti fruttiferi inter-ramo.

6.3. Indivisibilità delle Quote e Rappresentanza Comune

Al fine di garantire la speditezza delle decisioni sociali, la comunione sulle partecipazioni è regolata come segue:

- I. **Indivisibilità:** Le partecipazioni sociali sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una quota (es. per successione o acquisto congiunto), i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un unico rappresentante comune nominato ai sensi dell'art. 2468, comma 5, c.c.
- II. **Mancata Nomina e Diritto di Riscatto:** Qualora i comproprietari non provvedano alla nomina del rappresentante comune entro 30 (trenta) giorni dall'apertura della successione o dall'atto che ha generato la comunione, l'esercizio dei diritti sociali resta sospeso. In tale ipotesi, il Socio Fondatore ha il diritto di riscattare l'intera partecipazione in comunione.
- III. **Determinazione del Prezzo di Riscatto:** Il prezzo per il riscatto di cui al punto precedente sarà pari al valore pro-quota del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con espressa esclusione del valore dell'avviamento e di qualsiasi altra valutazione prospettica. Il pagamento estingue ogni pretesa dei comproprietari nei confronti della Società.⁶

6.4. Regime degli Aumenti di Capitale

In merito alle operazioni straordinarie sul capitale si stabilisce che:

- I. **Scindibilità dell'Aumento:** Salvo diversa deliberazione, ogni aumento di capitale sociale si intende "scindibile". Pertanto, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla data di scadenza del termine, anche se inferiori all'importo massimo deliberato.⁷

6.5. Diritto di Opzione e Clausole Anti-Diluizione

Per tutelare la flessibilità finanziaria e il controllo del Fondatore:

- I. **Esclusione del Diritto di Opzione:** L'Assemblea, con il voto favorevole del Fondatore, può deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci di minoranza, qualora l'interesse della Società lo richieda (es. ingresso di investitori strategici o piani di Work for Equity).

⁶Cfr. Art. 2473-bis c.c. integrato con i principi interpretativi in materia di partecipazioni inscindibili ex Art. 2468 c.c.

⁷Cfr. Art. 2481-bis, comma 3, c.c.

II. **Protezione del Fondatore (Anti-dilution):** In caso di futuri aumenti di capitale a un prezzo per quota inferiore a quello pagato dal Fondatore (down-round), la Società si impegna a emettere a favore del Fondatore nuove quote, mediante assegnazione gratuita per imputazione di riserve (ex art. 2481-ter c.c.) o emissione a valore nominale, al fine di mantenere invariata la sua percentuale di partecipazione o il suo potere di voto, secondo il meccanismo del "Full Ratchet".

6.6. Gestione dei Cambiamenti Strategici

I. **Recesso Localizzato per Tracking Shares:** Qualora la Società deliberi la chiusura o la liquidazione di uno specifico Ramo d'Azienda (Art. 4), i titolari delle relative quote correlate avranno diritto di recedere dalla Società. Tuttavia, il valore di liquidazione della quota sarà determinato esclusivamente in base alla situazione patrimoniale del ramo cessato, con espresso esonero della Società dall'utilizzare asset o riserve appartenenti agli altri rami d'azienda per il rimborso di tali quote.⁸

Art. 7 - Strumenti Finanziari Partecipativi e Work for Equity

7.1. Piani di Incentivazione "Work for Equity" (Art. 27 D.L. 179/2012)

Al fine di attrarre talenti e competenze altamente specializzate senza intaccare la liquidità aziendale, la Società si dota del seguente strumento di incentivazione:

- I. **Autorizzazione Espresa:** La Società è espressamente autorizzata ad applicare piani di *Work for Equity* ai sensi dell'art. 27 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. A tal fine, l'Amministratore Unico ha facoltà di stipulare accordi per corrispondere compensi a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d'opera mediante l'assegnazione di quote sociali (di Classe B, Classe C o *Tracking Shares*) o di Strumenti Finanziari Partecipativi.
- II. **Esenzione Fiscale e Contributiva:** Ai sensi della citata normativa, le assegnazioni di quote o strumenti finanziari a fronte di prestazioni d'opera non concorrono alla formazione del reddito imponibile (IRPEF) né della base imponibile contributiva (INPS) del percipiente, garantendo la massima efficienza netta della remunerazione.
- III. **Vesting e Lock-up:** L'assegnazione delle quote tramite *Work for Equity* può essere assoggettata a clausole di *vesting*, *cliff* e clausole di revoca immediata (*bad leaver*), secondo i termini stabiliti di volta in volta nei contratti individuali redatti dall'Amministratore.⁹

7.2. Strumenti Finanziari e Finanza Strategica

A supporto dello sviluppo aziendale e dei Rami d'Azienda, la Società può avvalersi di:

- I. **Emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP):** La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi (escluso il voto in assemblea generale) a fronte dell'apporto, da parte di soci o terzi, di opera, servizi, crediti o finanziamenti.
- II. **Finanziamenti "Esotici" e Convertibili:** L'Amministratore può contrarre finanziamenti con clausole di conversione in equity (Convertible Notes) o legati all'andamento di specifici rami d'azienda, permettendo l'ingresso di capitali nel ramo Business senza diluire immediatamente il controllo del Fondatore.¹⁰

⁸Cfr. Art. 2473 c.c. e Art. 26 D.L. 179/2012 in materia di categorie di quote per Startup Innovative.

⁹**Quadro Normativo:** L'implementazione di piani di *Work for Equity* costituisce una deroga esplicita ai regimi ordinari di remunerazione, consentita in via esclusiva dall'Art. 27 del D.L. 179/2012.

¹⁰Cfr. Art. 26, comma 7, D.L. 179/2012 per l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali.

Art. 8 - Finanziamenti dei Soci e Tesoreria di Gruppo

8.1. Acquisto di Quote Proprie e Finanziamento all'Acquisto

In deroga all'art. 2474 c.c. e ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6, D.L. 179/2012, la Società dispone della massima flessibilità patrimoniale sulle proprie partecipazioni:

- I. **Operazioni su Quote Proprie (Buyback):** La Società è autorizzata ad acquistare, ricevere in pegno o detenere quote proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Tali operazioni possono essere finalizzate all'annullamento delle quote, alla loro successiva alienazione a terzi o all'attuazione di piani di incentivazione (Stock Options/Work for Equity).
- II. **Assistenza Finanziaria:** La Società può, mediante decisione dell'Organo Amministrativo, accordare prestiti o fornire garanzie (reali o personali) per l'acquisto delle proprie partecipazioni da parte di dipendenti, collaboratori o terzi investitori strategici, qualora ciò sia ritenuto utile al perseguimento dell'oggetto sociale.¹¹
- III. **Diritti Inerenti alle Quote Proprie:** Per tutto il tempo in cui le quote appartengono alla Società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre quote; il diritto di voto è sospeso, ma le quote proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. Gestione dei Sovrapprezzi e Versamenti in Conto Capitale

- I. **Destinazione del Sovrapprezzo:** In sede di aumento di capitale o cessione con emissione, l'eventuale sovrapprezzo versato dai nuovi soci (Classi B, C o Tracking Shares) entra nel patrimonio della Società come riserva disponibile. Il Fondatore ha la facoltà insindacabile di destinare tali riserve agli investimenti su qualsiasi Ramo d'Azienda, indipendentemente dalla categoria di quote che ha generato il sovrapprezzo.¹²
- II. **Versamenti a Fondo Perduto:** Il Fondatore può effettuare versamenti "in conto capitale" o "a fondo perduto" senza che ciò attribuisca diritti proporzionali agli altri soci, né l'obbligo di emissione di nuove quote. Tali versamenti sono postergati rispetto ai creditori sociali ma privilegiati rispetto al rimborso del capitale dei soci di minoranza in caso di liquidazione.¹³

8.3. Gestione del Capitale, Mercati Finanziari e Ottimizzazione della Liquidità

La Società adotta un modello di gestione della tesoreria volto alla massimizzazione del rendimento delle riserve liquide tramite l'operatività diretta sui mercati internazionali.

8.4. Operatività sui Mercati Finanziari e Strumenti Derivati

- I. **Libertà di Investimento Globale:** La Società è autorizzata a impiegare il capitale e le riserve in ogni tipologia di strumento finanziario, inclusi a titolo esemplificativo: azioni, obbligazioni, fondi comuni, ETF, valute (*Forex*), asset digitali e strumenti derivati quali *Call/Put Options* e *Futures*.
- II. **Trading Algoritmico e Quantitativo:** L'attività può essere svolta mediante l'ausilio delle infrastrutture informatiche, algoritmiche e umane sviluppati internamente dal Ramo *Luna*. Tali operazioni sono considerate parte integrante dell'attività d'impresa e finalizzate al sostentamento finanziario della struttura sociale.
- III. **Esclusività Decisionale:** Il potere di gestione del portafoglio titoli, la scelta degli intermediari e la determinazione dei profili di rischio sono riservati in via esclusiva al Socio Fonda-

¹¹Cfr. Art. 26, D.L. 179/2012, il quale prevede espressa deroga ai divieti degli artt. 2474 e 2483 c.c. nei limiti procedurali stabiliti per le S.p.A. dagli artt. 2357 e 2358 c.c.

¹²Cfr. Art. 2481-bis c.c.

¹³Cfr. Art. 2467 e Art. 2491 c.c.

tore o all'Amministratore da lui designato, garantendo rapidità d'esecuzione e segretezza delle strategie.¹⁴

8.5. Finanziamenti, Tesoreria e Leva Finanziaria

- I. **Apporti dei Soci e Gestione del Debito:** La Società può ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi. Ai sensi dell'Art. 2467 c.c., il rimborso di tali somme è prioritario rispetto alla distribuzione dei dividendi, agendo come restituzione di capitale non tassabile in capo al socio.
- II. **Leva Finanziaria e Poteri di Disposizione:** L'Amministratore Unico, o l'Amministratore Finanziario da lui designato, ha il potere esclusivo e incondizionato di determinare la leva finanziaria della Società. Egli può decidere autonomamente l'assunzione di debiti, la sottoscrizione di linee di credito e l'impiego della liquidità per operazioni di investimento, senza necessità di preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci o di terzi.

¹⁴ Cfr. Art. 109 D.P.R. 917/1986 (TUIR) sull'inerenza dei costi all'attività d'impresa.

IV. Circolazione delle Quote e Tutela della Compagine

Art. 9 - Circolazione delle Quote e Tutela del Controllo

In questa sezione sono stabiliti i filtri e i «lucchetti» alla compagine sociale per impedire l'ingresso di soci non graditi o l'interferenza di terzi. Mediante vincoli di Lock-up, Gradimento Mero e la Prelazione Asimmetrica, il Fondatore mantiene il diritto di veto su ogni trasferimento, assicurando che le quote restino sempre in mani fidate o vengano consolidate in capo a se stesso in caso di successione o pignoramento.

9.1. Meccanismo di Conversione Dinamica e Circolazione Digitale

Al fine di garantire al Socio Fondatore la massima flessibilità nella gestione della compagine sociale e dei flussi di investimento, si stabilisce quanto segue:

- I. **Diritto Potestativo di Conversione:** Il Socio Fondatore Simone Testino ha la facoltà insindacabile di frazionare le proprie partecipazioni e di disporre la contestuale conversione, in tutto o in parte, nelle Categorie B, C o nelle specifiche *Tracking Shares* (Business, Living, Luna) all'atto della cessione a terzi. Tale conversione opera come diritto già previsto in Statuto e la Società è obbligata a recepire il mutamento di categoria con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, senza necessità di alcuna delibera assembleare o modifica dell'atto costitutivo.
- II. **Libertà di Pricing e Sovrapprezzo:** Il Fondatore ha piena e assoluta libertà di stabilire il prezzo di vendita, i termini di pagamento e l'eventuale sovrapprezzo per la cessione delle proprie quote a terzi, operando in regime di libera negoziazione privata. Resta espressamente escluso ogni obbligo di perizia di stima esterna o di valutazione proporzionale al patrimonio netto sociale, essendo la prezzatura legata al valore strategico della categoria o del ramo d'azienda ceduto.
- III. **Cessione Disintermediata:** Ai sensi dell'art. 36-bis D.L. 112/2008, ogni trasferimento di quote già emesse avverrà esclusivamente mediante sottoscrizione digitale tra le parti (cedente e cessionario) e deposito presso il Registro delle Imprese a cura di un intermediario abilitato. Le parti dichiarano sin d'ora che la forma digitale è l'unica ammessa per la circolazione delle partecipazioni, con espresso esonero dell'intervento notarile per tutti gli atti di cessione tra vivi.

9.2. Diritto di Prelazione Asimmetrica

- I. **Prelazione a favore del Fondatore:** Qualora un socio (diverso dal Fondatore) intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie quote a terzi (decorso il periodo di Lock-up), dovrà offrirle preventivamente al Socio Fondatore alle medesime condizioni pattuite con il terzo. Il Fondatore avrà 30 giorni per esercitare il diritto di acquisto prioritario.
- II. **Esclusione della Prelazione per il Fondatore:** Il Socio Fondatore è espressamente esonerato dall'obbligo di prelazione. Egli potrà cedere le proprie quote a qualsiasi terzo, in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo, senza doverle offrire preventivamente agli altri soci e senza che questi possano vantare alcun diritto di acquisto o di opposizione.
- III. **Circolazione tra Soci:** La prelazione non opera in caso di trasferimenti effettuati tra il Fondatore e le società a lui riconducibili o i suoi eredi, garantendo la massima continuità nella gestione del controllo.¹⁵

9.3. Diritto di Gradimento Mero

Al fine di garantire che la compagine sociale rimanga composta esclusivamente da soggetti graditi al Fondatore, viene istituito un vincolo di gradimento sulla circolazione delle partecipazioni.

¹⁵ Cfr. Art. 2469 c.c.

- I. **Potere di Veto del Fondatore:** Ogni trasferimento di quote a favore di soggetti terzi (non soci), anche se avvenuto nel rispetto del diritto di prelazione e del periodo di lock-up, è subordinato al preventivo ed insindacabile gradimento del Socio Fondatore Simone Testino (ovvero dell'Organo Amministrativo da lui controllato).
- II. **Natura del Gradimento:** Si tratta di "Gradimento Mero", pertanto il Fondatore non è tenuto a motivare l'eventuale diniego. L'atto di trasferimento privo del placet scritto del Fondatore sarà nullo ed inefficace nei confronti della Società.
- III. **Obbligo di Riscatto:** In caso di diniego del gradimento, il socio che intende vendere ha diritto di recedere dalla società o, in alternativa, il Fondatore (o un soggetto da lui designato) si impegna ad acquistare le quote al valore nominale o secondo i criteri di valutazione previsti per il Bad Leaver, onde evitare il blocco perpetuo della partecipazione.¹⁶

9.4. Vincoli Reali e Sequestri sulle Quote

- I. **Divieto di Costituzione di Vincoli:** È fatto espresso divieto ai soci (diversi dal Fondatore) di costituire in pegno, usufrutto o sottoporre a qualsiasi altro vincolo le proprie partecipazioni senza il preventivo consenso scritto del Fondatore.
- II. **Inefficacia dei Vincoli non Autorizzati:** Qualsiasi vincolo costituito in violazione del presente articolo non sarà opponibile alla Società e non darà diritto al creditore pignoratizio o all'usufruttuario di esercitare il diritto di voto o gli altri diritti amministrativi.¹⁷

9.5. Successione per causa di morte

Al fine di garantire la stabilità della governance e l'omogeneità della compagine sociale, si deroga al regime ordinario di successione nelle quote.

- I. **Intrasferibilità agli Eredi:** In caso di morte di un socio (diverso dal Fondatore), le sue quote non si trasferiscono agli eredi, ma vengono riscattate proporzionalmente dal Fondatore o dalla Società stessa.
- II. **Liquidazione del Valore:** Agli eredi spetta esclusivamente la liquidazione in denaro del valore della quota, calcolato sulla base del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione dell'avviamento. Il pagamento potrà essere dilazionato in 24 rate mensili per non pregiudicare la liquidità aziendale.¹⁸

Art. 10 - Diritti di Uscita, Riscatto e Operazioni sul Capitale

Questa sezione fornisce all'Amministratore gli strumenti operativi per gestire l'espulsione di soci inefficienti e le operazioni di finanza straordinaria. Include clausole di Drag-Along per forzare la vendita totale, meccanismi di Buyback per riacquistare quote con i fondi aziendali e protezioni Anti-diluizione, permettendo alla Società di scalare il capitale in modo rapido e scindibile senza mai indebolire la posizione del Fondatore.

10.1. Diritti di Uscita e Trascinamento (Drag-Along)

- I. **Diritto di Trascinamento (Drag-Along):** Qualora il Socio Fondatore decida di alienare a un terzo una partecipazione che rappresenti la maggioranza del capitale sociale, egli avrà il diritto (ma non l'obbligo) di richiedere a tutti gli altri soci di vendere le proprie partecipazioni al medesimo acquirente, alle medesime condizioni e termini. I soci di minoranza sono contrattualmente obbligati a prestare il proprio consenso al trasferimento.¹⁹

¹⁶ Cfr. Art. 2469, comma 2, c.c.

¹⁷ Cfr. Art. 2471-bis c.c.

¹⁸ Cfr. Art. 2469 c.c. e Massima 73 Consiglio Notarile di Milano in tema di clausole di consolidazione.

¹⁹ Cfr. Massima 88 Consiglio Notarile di Milano (Validità delle clausole di trascinamento o drag-along).

- II. **Esclusione del Diritto di Co-Vendita (Tag-Along):** È espressamente escluso il diritto dei soci di minoranza di essere "trascinati" o di accodarsi alla vendita effettuata dal Socio Fondatore. Il Fondatore resta libero di alienare le proprie quote a terzi senza che gli altri soci possano pretendere di vendere le proprie partecipazioni proporzionalmente o alle medesime condizioni.
- III. **Esecuzione del Trasferimento:** Qualora un socio di minoranza non ottemperi all'obbligo di trascinarsi entro 15 giorni dalla comunicazione, il Fondatore è sin d'ora autorizzato a sottoscrivere l'atto di trasferimento in nome e per conto del socio inadempiente, in virtù del mandato irrevocabile conferito con la sottoscrizione del presente Statuto.

10.2. Clausole di Bad Leaver ed Esclusione

Al fine di garantire che la compagine sociale sia composta esclusivamente da soggetti che contribuiscono attivamente al valore dell'impresa, si conviene quanto segue:

- I. **Definizione di Bad Leaver:** Si configura l'ipotesi di "Bad Leaver" qualora un socio (diverso dal Fondatore) che presti attività lavorativa o professionale a favore della Società (anche in regime di Work for Equity): (a) rassegni le dimissioni senza giusta causa; (b) venga licenziato o il suo contratto risolto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; (c) violi i patti di non concorrenza o di riservatezza.
- II. **Opzione di Acquisto (Call Option):** Al verificarsi di un'ipotesi di Bad Leaver, il Socio Fondatore avrà il diritto di riscattare l'intera partecipazione del socio inadempiente al valore nominale delle quote (Euro 1,00 per ogni euro di capitale), o al valore del patrimonio netto contabile se inferiore.
- III. **Esecuzione forzosa:** Il socio qualificato come Bad Leaver è obbligato a cedere le proprie quote entro 15 giorni dalla richiesta. In difetto, si applica la procedura di sottoscrizione sostitutiva da parte del Fondatore già prevista per il Drag-Along.²⁰

10.3. Diritto di Riscatto per Inattività o Recesso Forzoso

- I. **Socio Inattivo:** Il Fondatore ha il diritto di riscattare le quote dei soci di minoranza qualora questi, per un periodo superiore a 6 mesi, non partecipino alle assemblee o non forniscano i contributi professionali previsti nei patti di Work for Equity.
- II. **Prezzo di Riscatto:** Il riscatto avverrà al valore nominale, maggiorato di un interesse legale, garantendo al Fondatore la possibilità di "pulire" la compagine sociale da soggetti non più sinergici.²¹

10.4. Diritto di Riscatto delle Partecipazioni

Al fine di preservare l'omogeneità della compagine sociale, la Società (o il Fondatore per essa) gode di un diritto di riscatto sulle quote in presenza di determinati eventi oggettivi.

- I. **Eventi di Riscatto:** Il Fondatore ha il diritto di riscattare coattivamente le quote di un socio al verificarsi di: (a) decesso del socio; (b) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali del socio; (c) pignoramento delle quote da parte di terzi creditori.
- II. **Procedura e Prezzo:** Il riscatto si esercita mediante comunicazione scritta. Il prezzo di acquisto sarà determinato sulla base del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza computo dell'avviamento, onde proteggere le riserve della Società da pretese di terzi estranei al progetto originario.²²

10.5. Esecuzione forzosa degli obblighi di firma

- I. **Procura Irrevocabile:** Al fine di rendere effettivi i diritti di Drag-Along, Riscatto e Bad Leaver, ogni socio (diverso dal Fondatore), con la sottoscrizione o l'acquisto delle quote, conferisce

²⁰ Cfr. Art. 2473-bis c.c. in tema di esclusione del socio dalle S.r.l.

²¹ Cfr. Art. 2473-bis c.c., in ordine alla determinazione statutaria della liquidazione per giusta causa d'esclusione.

²² Cfr. Art. 2473-bis c.c.

mandato irrevocabile ex art. 1723 c.c. al Fondatore pro-tempore affinché questi possa sottoscrivere in nome e per conto del socio tutti gli atti (anche digitali) necessari al trasferimento delle quote.²³

Art. 11 - Clausola di Stallo (Texas Shoot-out) e Lock-up

11.1. Vincoli alla Circolazione (Lock-up)

- I. **Periodo di Lock-up:** Per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione o di acquisto delle quote, i soci diversi dal Fondatore Simone Testino non potranno alienare, cedere, dare in pegno o comunque disporre delle proprie partecipazioni a favore di terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto del Fondatore.
- II. **Esclusione per il Fondatore:** Il suddetto vincolo non si applica al Socio Fondatore, il quale resta libero di alienare le proprie quote in qualsiasi momento, garantendo la massima liquidità della sua posizione.
- III. **Violazione del Vincolo:** Qualsiasi atto di trasferimento compiuto in violazione del presente articolo sarà considerato inefficace nei confronti della Società; quest'ultima non provvederà all'iscrizione nel Registro Imprese e non riconoscerà al terzo acquirente alcun diritto amministrativo o patrimoniale.²⁴

11.2. Risoluzione degli Stalli Decisionali (Texas Shoot-out)

- I. **Attivazione della Procedura:** Qualora si verifichi uno stallo decisionale in Assemblea o tra le categorie di quote che pregiudichi l'operatività di uno o più Rami d'Azienda, il Socio Fondatore ha la facoltà di attivare la clausola di "Texas Shoot-out" (o clausola russa).
- II. **Meccanismo di Acquisto Coatto:** Il Fondatore notifica ai soci un prezzo equo per l'acquisto delle loro partecipazioni. I soci riceventi hanno 15 giorni per: (a) vendere le proprie quote al Fondatore al prezzo indicato; oppure (b) acquistare l'intera partecipazione del Fondatore allo stesso prezzo unitario.
- III. **Decadenza dei Diritti Speciali:** In caso di acquisto della quota del Fondatore da parte di terzi a seguito di stallo, tutti i diritti speciali di voto plurimo, i diritti di veto e le licenze d'uso gratuite sulle tecnologie di tutti i Rami decadono istantaneamente, restando in capo alla persona fisica del Fondatore o sua entità designata.

11.3. Monitoraggio della Circolazione del Capitale e Condizioni di Validità

- I. **Preavviso Obbligatorio di Cessione:** Indipendentemente dalle clausole di prelazione o gradimento previste nel presente Statuto, ogni socio che intenda alienare, permutare o comunque trasferire a qualsiasi titolo le proprie quote, deve darne comunicazione formale all'Amministratore Unico tramite PEC con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'atto di cessione.
- II. **Sanzione di Nullità e Inefficacia:** L'osservanza del suddetto termine di preavviso e l'invio della relativa PEC costituiscono condizione essenziale di validità del trasferimento. Il mancato rispetto del preavviso o l'omessa comunicazione rendono l'atto di cessione radicalmente nullo tra le parti e inefficace nei confronti della Società. In tale ipotesi, l'Amministratore ha il potere e il dovere di rifiutare l'iscrizione del nuovo soggetto nel registro dei soci e di inibire l'esercizio di ogni diritto amministrativo o patrimoniale legato alle quote oggetto della violazione.
- III. **Aggiornamento del Registro Interno:** Il termine di 15 giorni è stabilito per consentire all'Amministratore di verificare la compatibilità della cessione con i registri digitali, i databa-

²³ Cfr. Art. 1723, comma 2, c.c.: mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi.

²⁴ Cfr. Art. 2355-bis c.c. in combinato disposto con le disposizioni vigenti in materia di partecipazioni in S.r.l. PMI e Startup.

se SQL della Società e i regolamenti interni (Master Operating Protocol) prima di procedere all'aggiornamento della compagine sociale.²⁵

²⁵ **Cfr.** Art. 2470 c.c. integrato dall'Art. 2469 c.c. sull'autonomia statutaria nella regolamentazione dei limiti e delle procedure di circolazione.

V. Governance, Amministrazione e Controllo

Art. 12 - Decisioni dei Soci e Assemblee Telematiche

12.1. Governance Digitale, Amministrazione e Sistemi Informativi

La Società adotta un modello di governance "Digital-Native", dove la gestione operativa è disintermediata e basata su protocolli informatici che integrano e specificano le norme statutarie.

12.2. Adunanze Telematiche e Voto Elettronico

- I. **Assemblee "Virtual-Only":** Le adunanze si svolgono esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione. Non è richiesta l'indicazione di un luogo fisico di convocazione; la "Virtual Room" indicata nell'avviso è l'unico luogo di riunione.
- II. **Consultazione Scritta e Veto Strategico:** Le decisioni dei soci possono avvenire via PEC. Nessuna delibera straordinaria è valida senza il voto favorevole del Fondatore, il quale detiene un diritto di veto permanente su ogni modifica statutaria o strutturale.

Art. 13 - Organo Amministrativo e Deroga al Conflitto di Interessi

13.1. Amministratore Unico e Poteri Assoluti di Gestione

- I. **Nomina e Durata:** L'amministrazione è affidata a un Amministratore Unico nella persona del Fondatore Simone Testino, a tempo indeterminato. Egli è revocabile solo per giusta causa oggettiva accertata giudizialmente; in assenza di tale presupposto, la revoca comporta l'obbligo per la Società di corrispondere una penale pari a 10 (dieci) annualità dell'ultimo compenso globale.²⁶
- II. **Omnicomprendività dei Poteri:** All'Amministratore spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcun limite di valore o categoria. Egli può, in autonomia, alienare immobili, contrarre mutui, rilasciare garanzie e attuare operazioni di M&A.
- III. **Trattamento di Fine Mandato (TFM):** L'Amministratore ha diritto a un TFM determinato autonomamente in sede di fissazione del compenso, costituente debito certo e liquido della Società.

13.2. Autorizzazione Permanente all'Auto-Contrattazione

- I. **Deroga al Conflitto di Interessi:** In deroga agli artt. 1395 e 2475-ter c.c., l'Amministratore Unico è autorizzato a concludere contratti con se medesimo, sia in proprio che come legale rappresentante di altre entità (anche estere) in cui abbia un interesse o controllo.
- II. **Validità delle Operazioni Infragrupo:** Tale facoltà copre ogni transazione commerciale o finanziaria tra i Rami d'Azienda o tra la Società e le altre attività del Fondatore, inclusa la gestione del flusso di cassa centralizzato (cash-pooling).

13.3. Tutela della Valutazione e Blindatura degli Accordi

- I. **Libertà di Negoziazione Strategica:** Il corrispettivo e le condizioni di ogni accordo (acquisizioni o contratti B2B) sono stabiliti insindacabilmente dall'Amministratore in base alla visione strategica. I soci rinunciano a contestare la congruità economica di tali atti.

²⁶Cfr. Art. 1382 c.c.

II. **Inattaccabilità degli Acquisti Pericolosi:** Ai sensi dell'art. 2343-bis c.c., i soci approvano preventivamente l'acquisto di beni o rami d'azienda dai soci o amministratori, garantendo la totale manleva dell'organo amministrativo per atti compiuti nei primi due anni di vita sociale.²⁷

13.4. Protezione dell'Organo Amministrativo e Advisory Board

- I. **Manleva Totale:** La Società assume a proprio carico ogni onere derivante da responsabilità civile verso terzi del Fondatore nell'esercizio delle sue funzioni, inclusi i costi legali di difesa, salvo i casi di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato.
- II. **Advisory Board Digitale:** L'Amministratore ha la facoltà di nominare un Comitato Consultivo tecnico-strategico. I membri del Comitato non assumono la qualifica di amministratori, non hanno poteri di rappresentanza e la loro remunerazione o rimborso spese è stabilita dal Fondatore nell'ambito del budget operativo.

13.5. Successione Strategica e Designazione del Successore via PEC

- I. **Designazione Preventiva del Successore:** Al fine di garantire la continuità gestionale in caso di impedimento temporaneo, grave malattia, decesso o rinuncia del Fondatore, quest'ultimo ha il diritto esclusivo di designare il proprio successore nella carica di Amministratore Unico.
- II. **Validità della Notifica Digitale:** La designazione può avvenire in qualsiasi momento mediante comunicazione inviata dal Fondatore alla Società tramite PEC, sottoscritta con Firma Digitale certificata. Tale documento conterrà il nominativo del soggetto destinato a subentrare con i medesimi poteri e tutele.
- III. **Subentro Automatico:** In presenza di tale designazione, i soci sono obbligati a ratificare la nomina del soggetto indicato entro 7 giorni dall'evento di successione. Qualora non vi provvedano, la nomina si intende avvenuta *ope legis* in forza del presente Statuto.
- IV. **Limitazione agli Eredi Legittimi:** In assenza di designazione espressa via PEC, gli eredi del Fondatore subentrano nella titolarità economica delle quote, ma non nei diritti speciali di voto e di veto, i quali restano sospesi fino a nuova delibera unanime, al fine di preservare l'integrità tecnica.²⁸

13.6. Operazioni Straordinarie, M&A e Accordi Strategici B2B

Al fine di garantire la massima flessibilità nella crescita del gruppo e nella stipula di accordi commerciali complessi, la Società adotta le seguenti direttive per l'integrazione di asset e la gestione di partnership esotiche.

13.7. Strategia di Crescita, M&A e Partnership Strategiche

- I. **Poteri di Aggregazione e Joint Venture:** L'Organo Amministrativo ha la facoltà di promuovere acquisizioni, fusioni e scissioni, nonché di costituire Joint Ventures, contratti di rete o associazioni in partecipazione con partner nazionali ed esteri, al fine di espandere i Rami d'Azienda (Art. 4).
- II. **Accordi B2B e Partnership "Esotiche":** L'Amministratore è espressamente autorizzato a stipulare accordi di collaborazione commerciale, contratti di esclusiva e partnership strategiche B2B (specialmente nel ramo *ColivingLiguria Business*) che prevedano schemi di revenue-sharing, royalty o scambi di servizi, anche con strutture contrattuali non standard o regolate da leggi estere.
- III. **Creazione di Sottogruppi e NewCo:** È consentita la costituzione di società controllate, anche estere, o il conferimento di asset in veicoli societari specifici per isolare il rischio di singoli progetti B2B o tecnologici.

²⁷ Cfr. Art. 2343-bis c.c. e Art. 2476, comma 1, c.c., in tema di autorizzazione preventiva e limitazione di responsabilità gestoria.

²⁸ Cfr. Art. 2468, comma 3, c.c.

13.8. Vocazione Transfrontaliera e Traghettamento al Regime Societario Europeo

Al fine di operare come entità nativamente europea, abbattere le barriere nazionali e garantire la massima mobilità degli asset, si stabiliscono i seguenti poteri e automatismi:

- I. **Operatività e Asset Esteri:** La Società è autorizzata a stabilire sedi secondarie e rami operativi in ogni Stato Membro UE o Stato terzo, acquisendo asset immobiliari o tecnologici all'estero e stipulando accordi B2B regolati da leggi straniere. L'Organo Amministrativo può implementare sistemi di *Cash-Pooling* internazionale per centralizzare i flussi finanziari tra la Società e le sue partecipate o controllanti estere, eliminando ogni ostacolo amministrativo al movimento di capitali.
- II. **Mobilità e Trasformazione Transfrontaliera:** Ai sensi del D.Lgs. 19/2023 (Direttiva UE 2019/2121), la Società può attuare operazioni di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera, nonché trasferire la propria sede legale all'estero mantenendo la propria continuità giuridica originale, evolvendo in forme societarie sovranazionali o soggette a giurisdizioni più favorevoli allo sviluppo del business.
- III. **Clausola di Conversione Automatica al Regime UE:** I soci, con la sottoscrizione del presente Statuto, esprimono sin d'ora consenso irrevocabile affinché la Società, non appena normativamente possibile, adotti il futuro regime societario unico europeo (c.d. "28° Statuto" o forme equivalenti di Startup/PMI Europea). L'Amministratore Unico è delegato con i più ampi poteri a compiere ogni atto necessario per la trasformazione della S.r.l. in entità di diritto sovranazionale europeo, senza necessità di ulteriori delibere assembleari.
- IV. **Prevalenza del Diritto UE e Standard eIDAS:** In caso di adozione del regime europeo, le presenti norme statutarie si intenderanno automaticamente integrate dalle disposizioni del Regolamento UE di riferimento, preservando i diritti speciali del Fondatore. Per ogni interazione internazionale, la Società adotta esclusivamente standard di firma digitale e identità elettronica ai sensi del Regolamento UE eIDAS, garantendo la validità dei contratti in tutto il territorio dell'Unione senza legalizzazioni fisiche.²⁹

Art. 14 - Organo di Controllo

La disciplina relativa all'istituzione e al funzionamento degli organi di controllo societario è la seguente:

- I. **Esenzione iniziale:** Alla data di costituzione, la Società non è soggetta all'obbligo di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei Conti, non ricorrendo alcuna delle condizioni previste dall'art. 2477 del Codice Civile.
- II. **Nomina obbligatoria:** Qualora vengano superati, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti di cui all'art. 2477 c.c. (attivo dello stato patrimoniale pari a Euro 4.000.000, ricavi delle vendite o prestazione pari a Euro 4.000.000, oppure numero medio di 20 dipendenti), l'Assemblea procederà, in via prioritaria, alla nomina di un **Revisore Legale dei Conti** (o di una Società di Revisione) iscritto nell'apposito Registro, limitando in tal modo il controllo alla sola revisione contabile. In subordine, l'Assemblea potrà optare per la nomina di un Sindaco Unico.
- III. **Auditing Volontario e Certificazione:** A prescindere dal superamento dei limiti di legge, e al fine precipuo di agevolare l'accesso a fondi strutturali europei (es. programmi FESR) e bandi pubblici (es. Invitalia), l'Organo Amministrativo ha la facoltà insindacabile di conferire, in qualsiasi momento, l'incarico di revisione legale dei conti a un Revisore Indipendente o a una Società di Revisione per il rilascio di bilanci certificati.
- IV. **Cessazione dell'obbligo:** L'obbligo di nomina ex art. 2477 c.c. viene meno qualora, per tre esercizi consecutivi, non sia superato nessuno dei limiti sopra indicati.³⁰

²⁹Cfr. D.Lgs. 19/2023 (mobilità transfrontaliera) e Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS).

³⁰Cfr. Art. 2477, comma 3, c.c. (come novellato dal D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi d'Impresa).

Art. 15 - Burocrazia Interna, Protocollo PEC e Database SQL

15.1. Il Libro delle Regole Operative (Operating Agreement) e Regolamenti via PEC

- I. **Delega alla Regolamentazione Privata:** Tutte le materie non riservate inderogabilmente allo statuto sono disciplinate dal "Regolamento Interno di Gestione" (o *Master Operating Protocol*). Questo include, a titolo esemplificativo: (a) i piani di *Work for Equity*; (b) i protocolli di gestione dei Rami d'Azienda (Art. 4); (c) le policy di utilizzo degli asset.
- II. **Potere di Sovrascrittura Digitale:** L'Amministratore può modificare o integrare le regole operative mediante documenti sottoscritti con Firma Digitale e comunicati ai soci via PEC. Tali documenti costituiscono fonte vincolante di obbligazioni e prevalgono sulle prassi precedenti nelle materie disponibili per legge.

15.2. Database SQL e Registri Digitali come Fonte di Verità

- I. **Elenco Ufficiale e Modifiche Unilaterali:** Il "Regolamento Interno di Gestione" (o *Master Operating Protocol*) contiene l'elenco ufficiale ed esaustivo di tutti i database relazionali (SQL), server e registri digitali riconosciuti dalla Società. L'Amministratore Unico detiene il potere esclusivo e insindacabile di aggiungere, sostituire o rimuovere sistemi informatici da tale elenco in qualsiasi momento, senza necessità di autorizzazione o ratifica da parte dell'Assemblea o di terzi.
- II. **Automatismo e Inopponibilità del Dato:** Qualsiasi database o registro inserito nel suddetto elenco (inclusi i log finanziari, le prenotazioni di *ColivingLiguria Living* e i registri IoT del Ramo *Luna*) assume automaticamente e istantaneamente il valore di documento ufficiale e "fonte di verità" assoluta. Tali registri costituiscono prova inopponibile della corretta esecuzione delle prestazioni e formano la base esclusiva per il calcolo delle spettanze patrimoniali (es. *Tracking Shares* e *Work for Equity*), senza necessità di ulteriori asseverazioni o dichiarazioni confermativa.
- III. **Rilievi Immobiliari e Stato degli Asset:** Il medesimo principio di presunzione assoluta di veridicità si applica ai rilievi tecnici, architettonici, fotografici e alle misurazioni relative agli immobili e agli asset fisici, non appena questi vengano caricati nei database ufficiali della Società. Tali documenti digitali costituiscono l'unica descrizione legalmente vincolante dello stato di fatto e di conservazione degli immobili, precludendo ai soci e ai collaboratori ogni possibilità di contestazione.³¹

15.3. Architettura dei Rami d'Azienda e Autonomia Gestionale

Al fine di garantire la massima efficienza operativa e la protezione del valore generato, la Società è strutturata in tre Rami d'Azienda funzionalmente autonomi. Tale separazione disciplina la pertinenza dei beni (materiali e immateriali) e l'esercizio dei poteri decisionali relativi a ciascun settore.

15.4. Criteri di Ripartizione degli Asset e Primazia del Registro Interno

- I. **Pertinenza Funzionale:** La proprietà legale di ogni asset è della Società, ma la sua imputazione contabile e il diritto di utilizzo esclusivo sono determinati dalla funzione strategica rispetto ai singoli Rami d'Azienda.
- II. **Database SQL come Fonte di Verità:** L'assegnazione di ogni bene (sia esso un immobile, un brevetto, un software o un credito) a uno specifico Ramo d'Azienda è definita nel "Registro Interno degli Asset" gestito tramite i database SQL societari. Le risultanze di tale registro sono inopponibili dai soci e prevalgono su ogni altra classificazione interna.

³¹**Quadro Normativo:** L'attribuzione di piena prova ai sistemi informatici interni e ai rilievi ivi depositati è espressione dell'autonomia contrattuale e statutaria ex art. 2468 c.c., volta a garantire certezza e rapidità nella gestione dei Rami d'Azienda, minimizzando i rischi di contenzioso interno.

15.5. Autonomia e Competenze dei Rami d'Azienda

Ciascun ramo è caratterizzato da una specifica dotazione di beni e da criteri decisionali dedicati:

I. Ramo *Luna* (Core Tecnologico):

- **Asset:** Include architetture IoT, modelli *Python*, repository di codice, database, laboratori di ricerca, mezzi di produzione tecnologica e immobili adibiti a centri calcolo.
- **Decisioni:** Ogni decisione tecnica, di sviluppo software o di gestione dei dati è riservata esclusivamente al Fondatore o ai soci detentori di quote di "Categoria Luna", secondo i protocolli definiti nei Regolamenti Interni.

II. Ramo *ColivingLiguria Living* (Residenzialità ed Edilizia):

- **Asset:** Include gli spazi destinati all'ospitalità (affittacamere), le aree comuni residenziali e l'intera flotta di strumenti, macchinari e mezzi d'opera dediti alla ristrutturazione, impiantistica e manutenzione degli stabili.
- **Decisioni:** Le decisioni relative alle policy di ospitalità, ai lavori edili e alla manutenzione sono assunte dall'Organo Amministrativo in coordinamento con i soci operativi del ramo, privilegiando la massimizzazione del valore dell'immobile.

III. Ramo *ColivingLiguria Business* (Gestione Media e Professionale):

- **Asset:** Include immobili ad uso ufficio/coworking, locali commerciali, modelli software per la gestione media, database di contatti professionali e contratti di consulenza esterna.
- **Decisioni:** La gestione delle relazioni B2B, della comunicazione commerciale e dei locali a reddito professionale segue logiche di mercato volte all'espansione del network societario.

15.6. Poteri Decisionali e "Master Operating Protocol"

- I. **Gerarchia delle Decisioni:** Sebbene la rappresentanza legale spetti all'Amministratore Unico, le delibere dei soci relative a uno specifico ramo (es. investimenti tecnologici per *Luna*) sono regolate dal sistema di pesi e contrappesi delle singole categorie di quote, come definito nella Sezione Capitale.
- II. **Compensazione Inter-Ramo:** Qualora l'operatività di un ramo necessiti di asset appartenenti a un altro (es. *ColivingLiguria Living* utilizza software di *ColivingLiguria Luna*), l'Amministratore definisce via PEC i termini di utilizzo e le eventuali compensazioni economiche interne, assicurando che la redditività di ogni "anima" aziendale sia monitorabile in modo indipendente.³²

15.7. Trasferimento di Asset e Capitali senza Vincoli di Corrispettivo

- I. **Potere di Riallocazione:** L'Amministratore Unico ha il potere insindacabile di spostare asset materiali (es. immobili, attrezzature), immateriali (es. licenze, brevetti) e capitali finanziari da un Ramo d'Azienda all'altro.
- II. **Discrezionalità del Compenso:** Tali trasferimenti possono avvenire, a totale discrezione del Fondatore: (a) a titolo oneroso, prevedendo un canone o un prezzo di vendita interno tra i rami; (b) a titolo gratuito, qualora lo spostamento sia ritenuto strategico per l'interesse generale della Società. I soci dei rami coinvolti non potranno sollevare contestazioni sulla congruità del corrispettivo o sulla sua assenza.

15.8. Procedura di Notifica e Validità del Trasferimento

- I. **Efficacia tramite Registro Interno:** Per l'esecuzione del trasferimento non è richiesto alcun atto notarile o delibera assembleare ordinaria. Il passaggio di proprietà interna o di destinazione d'uso si perfeziona mediante l'aggiornamento del "Registro Interno degli Asset" (Database

³²Cfr. Art. 26 D.L. 179/2012 in riferimento all'emissione di categorie di quote con diritti limitati.

SQL) e la contestuale generazione di un documento di burocrazia interna firmato digitalmente dall'Amministratore.

- II. **Notifica PEC e Trasparenza:** L'Amministratore notificherà il trasferimento ai soci dei rami interessati tramite PEC. Tale notifica ha valore di mero rendiconto e non costituisce condizione di validità del trasferimento, che resta efficace dal momento della modifica nel Database SQL.

15.9. Diritto di Voto e Consenso al Trasferimento

- I. **Focus sul Ramo Cedente:** Qualora, per specifiche disposizioni di legge o regolamentari, sia richiesto un consenso dei soci, il diritto di voto per l'approvazione del trasferimento spetta esclusivamente ai soci del Ramo d'Azienda che "cede" l'asset o la risorsa (Ramo Cedente). Il Ramo Ricevente, che ottiene il vantaggio patrimoniale, si intende consenziente *ope legis*.
- II. **Supremazia del Fondatore:** In ogni caso, il voto del Fondatore Simone Testino è determinante e prevalente in ogni procedura di trasferimento inter-ramo. Egli ha il potere di sovrascrivere qualsiasi opposizione del Ramo Cedente, qualora l'operazione sia funzionale allo sviluppo del Ramo *Luna* o alla stabilità complessiva della Società.³³

³³ Cfr. Art. 2468, comma 3, c.c., in ordine ai particolari diritti attribuiti al singolo socio.

VI. Ecosistema Operativo, IP e Welfare

Art. 16 - Proprietà Intellettuale e Diritto d'Autore

16.1. Protezione degli Asset Immateriali, Segreto Industriale e Fedeltà

Questa sezione stabilisce il regime di protezione assoluta del patrimonio intellettuale della Società. Definendo convenzionalmente il valore milionario dei modelli di business e delle architetture software (*Luna*), i soci accettano sanzioni risarcitorie di massima severità, volte a neutralizzare ogni tentativo di spionaggio, copia o concorrenza sleale, garantendo l'integrità dei Rami d'Azienda.

16.2. Definizione di Patrimonio Riservato e Segreto Aziendale

- I. **Oggetto del Segreto:** Costituiscono segreto industriale ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), e sono pertanto inaccessibili a terzi e non divulgabili dai soci: (a) il *Business Plan* integrato dei rami *ColivingLiguria Living* e *ColivingLiguria Business*; (b) l'architettura dei *Database SQL* e i relativi contenuti; (c) gli algoritmi, i registri e modelli *Python*, il codice sorgente del sito web e delle infrastrutture IoT del Ramo *Luna*; (d) i "Regolamenti Interni di Gestione" (Operating Agreements) e ogni documento di burocrazia interna comunicato via PEC o conservato negli archivi digitali e non già pubblicato dal Fondatore.
- II. **Proprietà Intellettuale:** Ogni riga di codice, modello predittivo, script *Python* o procedura operativa sviluppata dai soci o collaboratori (anche in regime di *Work for Equity*) si intende nativamente ed esclusivamente di proprietà della Società. L'adesione alla Società implica la rinuncia irrevocabile a ogni diritto di paternità economica o sfruttamento individuale di tali asset.

16.3. Valutazione Convenzionale degli Asset e Penali Risarcitorie

I soci riconoscono e accettano che la divulgazione non autorizzata o la sottrazione dei suddetti asset arreca un danno immediato e irreparabile, il cui valore è predeterminato convenzionalmente quale soglia minima di risarcimento:

- I. **Modello *ColivingLiguria*:** Il *Business Plan* e il *Know-How* operativo dei segmenti *ColivingLiguria Living* e *ColivingLiguria Business* sono valutati dalle parti per un valore non inferiore a **Euro 1.000.000,00 (un milione)**. Chiunque riproduca o utilizzi tali modelli senza autorizzazione digitale del Fondatore è tenuto al risarcimento immediato di tale somma a titolo di penale minima.
- II. **Tecnologia *Luna*:** Data la scalabilità e la natura innovativa delle tecnologie IoT e dei modelli *Python*, il valore di tale Ramo d'Azienda è valutato non inferiore a **Euro 2.000.000,00 (due milioni)**. La sottrazione o copia di codice, logiche o architetture comporta l'obbligo di risarcimento di tale somma a titolo di penale minima.
- III. **Clausola del Maggior Danno:** Gli importi sopra indicati costituiscono esclusivamente una base di partenza forfettaria (penale ex art. 1382 c.c.). Qualora la Società dimostri, anche tramite perizie tecniche o proiezioni finanziarie, che il danno effettivamente subito — ovvero il valore del vantaggio economico ingiustamente ottenuto dal trasgressore — ecceda tali importi, la Società ha il diritto inderogabile di richiedere l'integrale risarcimento del danno maggiorato. I soci accettano che il risarcimento complessivo dovrà riflettere l'intero potenziale di mercato perso e la svalutazione degli asset strategici.³⁴

³⁴Cfr. Art. 1382, comma 1, c.c.

16.4. Obblighi di Fedeltà, Riservatezza e Divieto di Concorrenza

- I. **Divieto di Concorrenza e Deroga Espressa:** È fatto divieto assoluto ai soci (diversi dal Fondatore) di svolgere attività in concorrenza, diretta o indiretta, con i rami *ColivingLiguria Living* e *ColivingLiguria Business* in tutto il territorio dell'Unione Europea. Tale divieto può essere derogato esclusivamente mediante autorizzazione scritta del Fondatore, inviata tramite PEC al socio e corredata da documento sottoscritto con Firma Digitale certificata.
- II. **Tutela del Know-How e del Ramo Luna:** È fatto divieto inderogabile a chiunque detenga o abbia detenuto partecipazioni nelle categorie correlate al Ramo *Luna*, nonché a chiunque abbia avuto accesso al materiale sensibile, di copiare, riprodurre o sviluppare tecnologie o modelli di business analoghi. I soci riconoscono che il *Business Plan* costituisce segreto industriale inopponibile.
- III. **Sanzione di Esclusione e Riscatto Punitivo:** La violazione dei divieti di cui sopra, o la sottrazione di dati dai *Database SQL*, costituisce grave inadempienza e giusta causa di esclusione. In tale ipotesi, il Fondatore eserciterà il riscatto forzoso della partecipazione dell'inadempiente al valore nominale di Euro 1,00 (un euro).
- IV. **Penale Risarcitoria Massima:** Oltre all'esclusione, il socio violante è obbligato al pagamento di una penale pari al triplo del valore conferito o, se superiore, all'intero fatturato annuo generato dall'attività concorrente. In ogni caso, la sanzione non sarà inferiore alle valutazioni convenzionali di cui sopra (1 o 2 milioni di euro), azionabili immediatamente in sede giudiziale.³⁵

16.5. Riservatezza Post-Uscita e Obblighi di Restituzione

- I. **Durata del Vincolo:** Gli obblighi di riservatezza e il divieto di utilizzo del *Know-How* permangono in capo al socio per un periodo di 30 (trenta) anni dalla perdita della qualifica di socio.
- II. **Cancellazione Dati:** All'uscita dalla Società, il socio è obbligato a cancellare ogni copia di codice *Python*, *dump* di *Database SQL* o documenti confidenziali, rilasciando dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La mancata distruzione dei dati comporta l'applicazione automatica delle penali massime previste.

16.6. Limitazione dei Diritti di Ispezione e Controllo

- I. **Deroga all'Art. 2476 c.c.:** I titolari di Quote di Classe C e di Tracking Shares hanno diritto di ricevere esclusivamente il bilancio d'esercizio e i rendiconti sintetici relativi al proprio ramo di pertinenza. È espressamente limitato il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione contabile analitica degli altri rami d'azienda, al fine di tutelare il segreto industriale e la riservatezza delle strategie del Fondatore.³⁶

16.7. Sovranità Digitale e Accesso ai Sistemi Informatici

- I. **Protocolli di Accesso:** L'accesso ai server, ai repository di codice *Python* e ai *Database SQL* è disciplinato dal Fondatore. La qualifica di socio non conferisce alcun diritto automatico di accesso ai dati grezzi o alle logiche algoritmiche.
- II. **Sanzione per Accesso Abusivo:** Ogni tentativo di bypassare le protezioni crittografiche o di estrarre moli di dati (data scraping) non autorizzate dal Fondatore è considerata violazione grave degli obblighi di fedeltà, con applicazione immediata delle penali milionarie previste nella presente sezione.

16.8. Remunerazione tramite Valorizzazione della Proprietà Intellettuale

La Società, riconoscendo l'apporto intellettuale e scientifico come pilastro fondamentale della propria attività, adotta un sistema di remunerazione basato sulla valorizzazione delle opere dell'ingegno pro-

³⁵ Cfr. Art. 2473-bis c.c. e Art. 1382 c.c.

³⁶ Cfr. Art. 26 D.L. 179/2012 applicabile sulla modulazione dei diritti per S.r.l. PMI/Startup Innovative e art. 2476, comma 2, c.c.

dotte nell'interesse dei Rami d'Azienda *ColivingLiguria Luna*, *ColivingLiguria Living* e *ColivingLiguria Business*.

- I. **Cessione e Sfruttamento Economico:** È espressamente consentito alla Società di acquisire dai soci, dai dipendenti e dai collaboratori esterni — e a questi ultimi di cedere alla Società — i diritti di sfruttamento economico su opere dell'ingegno originali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: codice sorgente software, architetture di database SQL, modelli matematici predittivi, testi scientifici, manuali tecnici e contenuti creativi digitali.
- II. **Inquadramento Normativo:** I corrispettivi erogati a fronte di tali cessioni sono qualificati come redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno. Tale fattispecie è regolata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) e, sotto il profilo fiscale, dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
- III. **Trattamento Fiscale e Previdenziale:** La Società applicherà le ritenute alla fonte previste dalla normativa vigente, beneficiando delle deduzioni forfettarie proprie del regime del Diritto d'Autore. Si dà atto che tali compensi, non costituendo reddito da lavoro dipendente né da attività professionale autonoma abituale, sono esclusi dalla base imponibile contributiva INPS, fatta salva diversa disposizione di legge inderogabile.
- IV. **Verifica dell'Originalità:** L'erogazione dei compensi è subordinata alla verifica, operata dall'Organo Amministrativo, dell'effettiva natura creativa, originale e innovativa del contributo fornito, nonché della sua pertinenza strategica rispetto agli obiettivi tecnologici e commerciali della Società.
- V. **Indipendenza delle Cariche:** La remunerazione tramite Diritto d'Autore è autonoma e indipendente rispetto a eventuali compensi spettanti per cariche sociali o per prestazioni lavorative di altra natura, ferma restando la necessità di documentare adeguatamente la distinzione tra le diverse attività rese alla Società.³⁷

Art. 17 - Rapporti con Collaboratori e Partite IVA

17.1. Modelli di Collaborazione, Gestione del Personale e Welfare Residenziale

La Società adotta un modello organizzativo basato sulla flessibilità, la multidisciplinarietà e l'integrazione tra vita professionale e residenzialità, privilegiando rapporti di collaborazione autonoma e professionale.

17.2. Rapporti con Professionisti e Collaboratori Esterni

- I. **Modello a Partita IVA e Autonomia:** La Società favorisce la collaborazione con professionisti titolari di Partita IVA, incentivando la loro indipendenza economica e professionale. Al fine di escludere qualsiasi presunzione di subordinazione, la Società promuove attivamente l'erogazione dei servizi dei collaboratori anche verso clienti terzi tramite il Ramo *ColivingLiguria Business*, agendo come catalizzatore di opportunità sul mercato.
- II. **Vincoli di Fatturato e Indipendenza:** In conformità con le normative vigenti in materia di contrasto alle «false partite IVA», la Società monitora che la collaborazione non presenti i caratteri della mono-committenza esclusiva. La struttura del Ramo *ColivingLiguria Business* è preposta a garantire che il collaboratore mantenga una pluralità di committenti, evitando che i compensi erogati dalla Società costituiscano la quasi totalità dei ricavi annui del professionista.³⁸
- III. **Obbligo di Monitoraggio e Trasparenza:** Al fine di tutelare la Società da eventuali contestazioni di natura giuslavoristica, ogni collaboratore esterno è obbligato a fornire, con cadenza quadrimestrale, un'autocertificazione inviata via PEC e firmata digitalmente. Tale documento

³⁷ Cfr. Art. 53, comma 2, lett. b) e Art. 54, comma 8, TUIR (D.P.R. 917/1986).

³⁸ Cfr. Art. 69-bis D.Lgs. 276/2003 sulle presunzioni di subordinazione.

deve attestare la quota di fatturato derivante da committenti diversi dalla Società e ogni altro dato essenziale per verificare l'assenza di mono-committenza.

- IV. **Clausola di Manleva e Penale:** Qualora il collaboratore ometta l'invio della documentazione, fornisca dati imprecisi, tardivi o mendaci che impediscano alla Società di accertare il rischio di incriminazione per «falsa partita IVA», egli sarà tenuto a risarcire integralmente la Società per ogni sanzione, costo legale o onere contributivo derivante dalla riqualificazione del rapporto. È inoltre stabilita una penale fissa di Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del collaboratore per la violazione degli obblighi di informativa quadrimestrale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- V. **Servizi di Supporto all'Avviamento:** Il Ramo *ColivingLiguria Business* può fornire consulenza amministrativa e logistica ai collaboratori per l'apertura e la gestione delle proprie posizioni professionali, facilitando l'integrazione nel network societario e la crescita del loro portafoglio clienti esterno.

17.3. Gerarchia, Disciplina del Lavoro e Contrattualistica Personalizzata

La Società adotta un modello di gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione basato sulla flessibilità operativa e sulla precisione dei protocolli interni, regolati secondo la seguente gerarchia:

- I. **Primazia del Contratto Professionale Individuale:** Ogni rapporto tra la Società e i suoi collaboratori (siano essi soci, dipendenti, prestatori d'opera autonomi, consulenti o autori) è disciplinato da un apposito «Contratto Professionale di Riferimento». Tale documento definisce in modo analitico: la natura della prestazione, la ripartizione dei compensi tra quota fissa e diritti d'autore, gli obiettivi tecnici, i benefit residenziali nel Ramo *ColivingLiguria Living* e le eventuali penali per violazione del segreto industriale.
- II. **Potere Regolamentare dell'Amministratore:** L'Organo Amministrativo definisce i dettagli esecutivi della prestazione lavorativa tramite i «Documenti di Burocrazia Interna». Tali atti regolano, a titolo esemplificativo: gli orari di reperibilità e di presenza (laddove previsti), i protocolli di sicurezza informatica, le gerarchie di accesso ai database SQL del Ramo *Luna* e le modalità di utilizzo degli spazi comuni e degli asset aziendali.
- III. **Efficacia Vincolante tramite PEC:** I Documenti di Burocrazia Interna e le modifiche ai protocolli operativi sono comunicati ai collaboratori esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o sistemi di firma digitale avanzata. Tali comunicazioni hanno valore di notifica ufficiale e diventano parte integrante e vincolante del Contratto Professionale individuale dal momento della ricezione, senza necessità di ulteriori atti formali.
- IV. **Personalizzazione della Remunerazione e dei Benefit:** Il Contratto Professionale stabilisce in modo inderogabile il mix di remunerazione del collaboratore, includendo: (a) compenso monetario; (b) attribuzione di benefit e servizi del Ramo *ColivingLiguria Living* con valore di mercato predefinito dall'Amministratore; (c) eventuali royalty per lo sfruttamento della proprietà intellettuale.
- V. **Inadempimento e Risoluzione:** La violazione dei protocolli definiti nei Documenti di Burocrazia Interna o nelle clausole del Contratto Professionale costituisce grave inadempimento contrattuale, legittimando la Società alla risoluzione del rapporto e all'attivazione delle clausole penali previste nello Statuto.³⁹

³⁹ Cfr. Artt. 1453 e ss. c.c. in ordine alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 18 - Servizi Abitativi, Welfare Strategico e Locazioni

18.1. Compensazione tramite Servizi Abitativi e Welfare

- I. **Determinazione del Valore Locativo:** L'Amministratore Unico ha il potere esclusivo e inderogabile di stabilire il valore di mercato del canone di locazione o dell'uso degli spazi (stanze, postazioni coworking, laboratori) del Ramo *ColivingLiguria Living*, tenendo conto dei servizi accessori, della posizione e delle dotazioni tecnologiche fornite.
- II. **Permuta e Compensazione:** La Società può concordare con i collaboratori la compensazione, parziale o totale, dei compensi professionali dovuti con il valore del servizio abitativo e dei servizi di ospitalità forniti. Tale meccanismo di «scambio di valore» è finalizzato ad abbattere i costi vivi del collaboratore e a garantire la presenza costante di figure tecniche presso i laboratori del Ramo *Luna*.
- III. **Policy Etica di Benessere Integrato:** La Società persegue una policy etica volta a massimizzare i benefici per i propri soci, dipendenti e collaboratori, promuovendo un modello in cui l'accesso a servizi di alta qualità e la riduzione del costo della vita reale costituiscano una forma di remunerazione indiretta di alto valore.
- IV. **Natura Programmatica e Discrezionale:** Tale approccio, volto a garantire standard abitativi e tecnologici d'eccellenza, è inteso come una dichiarazione di intenti e un obiettivo strategico della Società. L'erogazione di tali benefici resta subordinata alla valutazione insindacabile dell'Organo Amministrativo, sulla base delle disponibilità dei Rami *ColivingLiguria Living*, *ColivingLiguria Business* e *ColivingLiguria Luna*, e non configura un diritto soggettivo del collaboratore se non espressamente pattuito in sede contrattuale.

18.2. Strategia Patrimoniale e Gestione degli Asset Immobiliari

La Società opera nel settore immobiliare con un modello di gestione dinamica, integrando la proprietà, la conduzione di asset di terzi e la fornitura di servizi ad alto valore aggiunto.

18.3. Gestione, Valorizzazione e Conduzione di Terzi

- I. **Modello di Gestione Ibrida:** La Società può acquisire la proprietà, la nuda proprietà, l'usufrutto o la semplice conduzione (locazione e sub-locazione) di immobili di terzi. Essa è autorizzata a eseguire direttamente interventi di ristrutturazione, domotica e rifunzionalizzazione degli spazi tramite il personale del Ramo *ColivingLiguria Business*.
- II. **Rinvio alla Contrattualistica Operativa:** I dettagli tecnici sugli interventi, la ripartizione dei costi di manutenzione straordinaria e le durate dei singoli mandati di gestione sono demandati a specifici accordi professionali, in conformità con le linee guida stabilite dall'Amministratore Unico.

18.4. Locazione Strategica e Variabilità del Valore d'Uso

- I. **Determinazione del Canone per Target:** L'Amministratore Unico determina il canone di locazione o il corrispettivo per l'uso degli spazi del Ramo *ColivingLiguria Living* sulla base di una valutazione multidimensionale che include: (a) la durata della permanenza; (b) i servizi accessori inclusi; (c) il valore dell'apporto professionale e umano del fruitore agli scopi sociali.
- II. **Riduzione del Canone per Finalità Strategiche:** È facoltà dell'Amministratore applicare canoni sensibilmente ridotti per soggetti che, per competenze tecniche o sintonia con i progetti di ricerca del Ramo *Luna*, incrementino il valore intrinseco dell'ecosistema aziendale. In tali casi, il minor canone non è configurato come liberalità o beneficio economico (*fringe benefit*), bensì come riconoscimento di un valore d'uso inferiore dovuto alla funzione di presidio e collaborazione attiva prestata dal fruitore nell'interesse della Società.

- III. **Canoni per Finalità Turistiche:** Per i soggetti che usufruiscono degli spazi per finalità meramente ricreative o turistiche, sprovvisti di legami operativi con la Società, l'Amministratore applicherà canoni coerenti con i massimi valori di mercato correnti.
- IV. **Regime Fiscale e Detraibilità:** La fornitura integrata di alloggio e servizi complessi (connettività, manutenzione, accesso ai laboratori) qualifica l'attività come prestazione di servizi alberghieri o di ospitalità professionale, garantendo la piena detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle manutenzioni ex Art. 19 D.P.R. 633/1972.⁴⁰

Art. 19 - Esercizio Sociale, Bilancio e Distribuzione degli Utili

- I. **Esercizio Sociale e Rendicontazione Trimestrale (Quarters):** L'esercizio sociale si chiude il **31 (trentuno) dicembre** di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 dicembre 2026**. Ai fini del controllo di gestione operativo e della misurazione delle performance dei singoli Rami d'Azienda, l'anno fiscale è formalmente suddiviso in quattro trimestri di rendicontazione (Q1: 1 Gennaio – 31 Marzo; Q2: 1 Aprile – 30 Giugno; Q3: 1 Luglio – 30 Settembre; Q4: 1 Ottobre – 31 Dicembre).
- II. **Redazione e Approvazione:** Il bilancio di esercizio civilistico è redatto dall'Organo Amministrativo conformemente alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, c.c.
- III. **Gestione Interna e Adeguati Assetti (Art. 2086 c.c.):** Fatti salvi gli obblighi civilistici e fiscali vigenti, la rendicontazione interna, l'analisi dei flussi di cassa e il controllo di gestione operativo avvengono in via principale e continuativa mediante architetture software prodotte internamente (Python) e banche dati relazionali (SQL) afferenti al Ramo *Luna*. L'impiego di tali sistemi algoritmici avanzati costituisce esplicito e valido adempimento da parte dell'Organo Amministrativo dell'obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e alla rilevazione tempestiva della crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2086, comma 2, del Codice Civile.
- IV. **Destinazione degli Utili:** Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato sono ripartiti come segue:
- a) almeno il 5% (cinque per cento) alla **riserva legale**, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 c.c.;
 - b) il residuo come deliberato dai soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto delle priorità di ramo stabilite nella sezione relativa al Capitale e alle Tracking Shares del presente Statuto, fatto salvo il **divieto temporaneo di distribuzione** legato alla qualifica di SIAVS (disciplinato nel presente Statuto all'Art. 5.1).

Art. 20 - Scioglimento, Liquidazione e Gestione Contratti

- I. **Cause di Scioglimento e Liquidazione Parziale di Ramo:** La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile. In aggiunta, l'Organo Amministrativo ha la facoltà insindacabile di deliberare la chiusura, dismissione o liquidazione parziale di un singolo Ramo d'Azienda (*ColivingLiguria Living*, *ColivingLiguria Business* o *Luna*) qualora esso non risulti più profittevole o strategico. In tal caso, la liquidazione del singolo ramo non comporta lo scioglimento dell'intera Società e le risorse residue (liquidità, asset, brevetti) ad esso imputate saranno immediatamente riclassificate e assorbite dagli altri Rami attivi per garantirne il potenziamento.

⁴⁰Cfr. Art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale) e Art. 19 D.P.R. 633/1972.

- II. **Nomina e Poteri del Liquidatore:** In caso di scioglimento totale, la liquidazione sarà eseguita da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea dei Soci. Qualora l'Assemblea non provveda entro 30 (trenta) giorni dall'evento di scioglimento, il Fondatore Simone Testino è nominato **liquidatore di diritto**. I liquidatori (o l'Amministratore in caso di liquidazione parziale di ramo) potranno compiere tutti gli atti necessari, ivi inclusa la cessione dell'azienda in blocco o di singoli Rami d'Azienda a terzi, in alternativa alla liquidazione frazionata degli asset.
- III. **Gestione e Destinazione dei Contratti Business:** Sia in caso di liquidazione totale della Società, sia in caso di chiusura parziale di uno specifico Ramo d'Azienda, l'Amministratore o il Liquidatore detiene i seguenti poteri assoluti e discrezionali in merito a tutti i contratti in essere (B2B, B2C, forniture, locazioni o licenze d'uso) precedentemente in capo al ramo chiuso:
- **Migrazione Interna:** Trasferire i contratti e le relative posizioni attive a un altro Ramo d'Azienda superstita della Società, riclassificandoli come asset interni.
 - **Cessione a Terzi a Mercato Libero:** Alienare i contratti attivi, i portafogli clienti o i mandati di gestione a terzi acquirenti sul libero mercato.
 - **Risoluzione Unilaterale:** Terminare, recedere e liquidare i contratti in essere in modo unilaterale, sopportandone le sole conseguenze patrimoniali nei limiti del capitale del ramo stesso.
- IV. **IP Buyback e Prelazione Assoluta (Right of First Refusal):** In caso di liquidazione dell'impresa, per cause volontarie o coattive, al Socio Fondatore Simone Testino è riservato il diritto potestativo di prelazione irrinunciabile e assoluta per il riacquisto della Proprietà Intellettuale, del codice sorgente, dei database SQL di *Luna*, degli immobili e di ogni altro asset. Tale diritto potrà essere esercitato, a totale ed esclusiva discrezione del Fondatore, o sull'intera azienda o su singoli Rami d'Azienda. Il prezzo di riacquisto per l'esercizio di tale diritto sarà pari al **50% (cinquanta per cento) del valore di libro netto** risultante dall'ultimo bilancio. Solo in caso di espresso mancato esercizio di tale diritto entro 60 (sessanta) giorni dalla messa in liquidazione, il Liquidatore potrà procedere alla vendita a terzi.⁴¹
- V. **Distribuzione del Residuo:** Il residuo attivo della liquidazione totale sarà ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni e nel rispetto delle priorità di ramo stabilite per le Tracking Shares.

Art. 21 - Clausola Compromissoria

- I. **Devoluzione ad Arbitrato:** Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la validità statutaria e i piani di incentivazione (*Work for Equity*), sono devolute alla cognizione di un **Arbitro Unico**, nominato dal Presidente del Tribunale di Savona su istanza della parte più diligente, ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
- II. **Tipo di Arbitrato (Giudizio di Equità):** In considerazione dell'alto livello di complessità tecnologica ed economico-sociale delle finalità perseguite dalla Società, l'Arbitro Unico deciderà **secondo equità** (*ex aequo et bono*) e non "secondo diritto", pronunciando un lodo che abbia natura di lodo irrituale (o contrattuale) avente valore negoziale tra le parti, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., al fine di garantire una risoluzione aderente alla reale sostanza tecnico-commerciale della materia.
- III. **Sede e Lingua:** L'arbitrato avrà sede in Savona. La lingua del procedimento sarà l'italiano.

⁴¹Cfr. Art. 2469 c.c. sull'autonomia negoziale e Art. 2473 c.c. in materia di opzioni su asset strategici nel quadro della tutela della minoranza.

IV. **Spese:** Le spese dell'arbitrato, comprensive dell'onorario dell'Arbitro, saranno poste a carico della parte soccombente, salva diversa statuizione dell'Arbitro in ragione della reciproca soccombenza o di altri giusti motivi.⁴²

Art. 22 - Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto Costitutivo e Statuto Sociale, si applicano le disposizioni del Codice Civile (artt. 2462–2483-bis c.c. in materia di S.r.l.), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche e integrazioni, in materia di Startup Innovative, nonché ogni altra norma di legge vigente e applicabile.

⁴²**Cfr.** Art. 34 D.Lgs. 5/2003 (Clausole compromissorie statutarie).